

XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 1784

“Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”

n. 155

Ottobre 2009

Servizio Studi

Direttore
Daniele Ravenna

tel. 06
6706_2451

Segreteria

_2451
_2629
Fax 06 6706_3588

Servizio affari internazionali

Direttore
Maria Valeria Agostini

tel. 06
6706_2405

Segreteria

_2989
_3666
Fax 06 6706_4336

XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 1784

“Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”

n. 155

Ottobre 2009

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
INTRODUZIONE	21
1. Le procedure di infrazione	21
2. La fase ex art. 226 del Trattato CE (inadempimento).....	22
3. La fase ex art. 228 del Trattato CE (persistente inadempimento).....	23
4. Le conseguenze di carattere finanziario delle procedure di infrazione.....	24
5. I criteri di calcolo delle sanzioni	26
SCHEDE DI LETTURA	29
Articolo 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 2 <i>(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – Procedura di infrazione 2008/2097 – Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 3 <i>(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C- 538/07)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 4 <i>(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 5 <i>(Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25</i>	

<i>luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2009/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 6	
<i>(Disposizioni in materia di allergeni alimentari)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 7	
<i>(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi – Procedura d'infrazione n. 2007/4915)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 8	
<i>(Numero di emergenza unico europeo. Attuazione della direttiva n. 2002/22/CE-Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 9	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 10	
<i>(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 11	
<i>(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 12	
<i>(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524)</i>	
Scheda di lettura.....	81

Articolo 13 <i>(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 14 <i>(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 15 <i>(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 16 <i>(Made in Italy e prodotti interamente italiani)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 17 <i>(6° Censimento generale dell'agricoltura)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 18 <i>(Disposizioni in materia di prelievo mensile)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 19 <i>(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 20 <i>(Norme in materia di compatibilità tra distribuzione all'ingrosso di medicinali e gestione di farmacie)</i>	
Scheda di lettura.....	127
TESTO A FRONTE.....	129
Articolo 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)</i>	
Comma 1, lett. a).....	131
Comma 1, lett. b)	137

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria)

Comma 1 139

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Commi 1 e 2 145

Comma 3 153

Comma 4 157

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Comma 1, lett. a) 161

Comma 1, lett. b) 169

Comma 1, lett. c) 171

Comma 1, lett. d) 173

Comma 1, lett. e) 175

Comma 1, lettere f) e g) 179

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)

Comma 1 185

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

Comma 1 189

Articolo 10

(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione 2008/4421)

Comma 1 191

Articolo 11

(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08)

Comma 1, lett. a).....	195
Comma 1, lett. b)	201

Articolo 12

(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524)

Comma 1	205
---------------	-----

Articolo 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

Comma 1	207
Comma 2, lett. a).....	209
Comma 2, lett. b)	213
Comma 4.....	215

Articolo 14

(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)

Comma 1	219
---------------	-----

Articolo 15

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

Comma 1	227
Comma 2	239

Articolo 16

(Made in Italy e prodotti interamente italiani)

Commi 5 e 6.....	243
Comma 8.....	247

Articolo 19

(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE)

Comma 1	249
---------------	-----

Articolo 20

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

Comma 1	253
---------------	-----

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE)

L'articolo apporta alcune modifiche al D.Lgs. 209/2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea e confermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 maggio 2007, ha condannato il nostro paese.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – Procedura di infrazione 2008/2097 – Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva 2004/49/CE)

L'articolo intende rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nel giugno 2008 in seguito all'avvio di una procedura di infrazione vertente su tre importanti questioni in materia ferroviaria: l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, la tarifficazione dell'accesso ferroviario e i poteri dell'organismo di regolamentazione.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07)

L'articolo dà seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in ordine all'esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara d'appalto, ovvero dalla possibilità di utilizzare l'avvalimento dei requisiti.

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Il **comma 1** introduce alcune modifiche di coordinamento e correzioni al decreto legislativo n. 216 del 2006, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Il **comma 2** prevede che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto svolga il ruolo di autorità competente anche in relazione alla direttiva 2008/101/CE modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere il settore aeronautico all'interno dell'ETS (Sistema comunitario di scambio di quote di emissione).

I **commi 3, 4 e 5** dell'articolo in esame prevedono l'emanazione di un decreto del ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal D.Lgs. 59/2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Articolo 5

(Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2009/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

Le disposizioni di cui all'**articolo 5** - che riproduce l'art. 7-ter del disegno di legge comunitaria 2009, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati - sono volte a porre rimedio alla situazione di obiettiva impossibilità di acquisire le dichiarazioni dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti nel Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che ha fatto seguito allo slittamento al 2010 dell'entrata in esercizio del nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale.

Le predette dichiarazioni sono prescritte al fine di ripartire gli oneri connessi allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di adempiere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. Tali comunicazioni sono infatti necessarie per garantire il completo adempimento degli obblighi comunitari assunti dallo Stato italiano.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di allergeni alimentari)

L'articolo è inteso a operare correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

Articolo 7

(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi – Procedura d'infrazione n. 2007/4915)

L'articolo risponde all'esigenza di porre rimedio alle carenze normative riscontrate dalla Commissione europea in materia di libera circolazione delle merci con specifico riferimento ai contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma, impiegati in campo industriale.

Articolo 8

(Numero di emergenza unico europeo. Attuazione della direttiva n. 2002/22/CE-Procedura d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE)

L'articolo in esame è volto a sanare due procedure d'infrazione per l'inadeguata applicazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al numero di emergenza unico europeo 112.

La Commissione europea ha rilevato che il sistema attualmente in vigore in Italia non garantisce un'eguale efficacia di trattamento per le risposte alle chiamate al 112 rispetto alle chiamate dirette ai numeri di emergenze nazionali (113, 115 e 118).

L'articolo 8 del presente disegno di legge di conversione si limita a disporre la spesa di 42 milioni di euro per interventi connessi all'implementazione del numero unico europeo, senza fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di tale adempimento.

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, individuando l'autorità competente nel Ministero della Difesa.

Articolo 10

(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421)

L'articolo è volto a sanare la procedura d'infrazione n. 2008/4421 sull'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

La Commissione europea ha ritenuto che tale obbligo sia ingiustificato e costituisca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di assicurazione.

La previsione contenuta nel presente articolo, volta a escludere dall'obbligo di residenza le imprese assicuratrici aventi la sede principale nei paesi membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, che assicurano un adeguato scambio di informazioni, risponde alle indicazioni formulate dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione.

Articolo 11

(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08)

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) per effetto delle quali:

- diviene obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di IVA solo per i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia (articolo 17 D.P.R. n. 633/1972);
- le richieste di rimborsi IVA relativi ad acquisti effettuati in Italia possono essere effettuate solo da soggetti domiciliati e residenti nella UE privi di stabile organizzazione in Italia (articolo 38-ter D.P.R. n. 633/1972).

Entrambe le modifiche sono pertanto dirette ad attrarre nell'ambito dell'operatività della stabile organizzazione le operazioni IVA effettuate in Italia dalla "casa madre" non residente.

Articolo 12

(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524)

L'articolo estende lo speciale regime fiscale previsto per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) anche alle stabili organizzazioni di società estere e prevede contestualmente, nel caso di società estere che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare in Italia tramite stabili organizzazioni, un'imposizione del reddito prodotto in Italia con un'aliquota

IRES pari alla misura della ritenuta che sarebbe stata applicata sui dividendi prodotti da una SIIQ italiana, vale a dire il venti per cento.

Articolo 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

L'articolo intende sanare l'infrazione sollevata dalla Commissione europea nel giugno 2007 nei confronti dell'Italia, ritenuta responsabile di applicare un regime fiscale discriminatorio in materia di oli lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri, contravvenendo all'articolo 90 del TCE in materia di disposizioni fiscali.

L'applicazione di un diverso trattamento a prodotti analoghi sulla base dell'origine della materia prima è ritenuto dalla Commissione europea contrario al principio di non discriminazione enunciato dall'articolo 90 del TCE, che stabilisce che nessuno Stato membro può applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali.

Allo scopo di superare i rilievi mossi in sede comunitaria e di adeguare la normativa nazionale a quella europea, l'articolo reca varie modifiche alle norme vigenti.

Articolo 14

(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)

L'articolo mira a sanare la procedura di infrazione n. 2008/4145, di costituzione in mora ex art. 226 del Trattato CE, mediante la quale la Commissione europea ha evidenziato alcuni punti critici del regime fiscale applicato in Italia ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie (c.d. fondi non armonizzati). Secondo la Commissione europea, il regime fiscale di tali fondi presenta dubbi di compatibilità con i principi del diritto comunitario relativi alla libertà circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea garantiti dall'art. 56 del Trattato CE e dall'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo.

Articolo 15

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

L'art. 15 in esame concerne l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In sintesi non esaustiva, la nuova disciplina:

- esclude anche la distribuzione di energia elettrica e la disciplina del trasporto ferroviario regionale dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi;
- prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società "miste", purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette "a doppio oggetto" (sulla persona e sull'attività), con l'ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento;
- introduce un silenzio assenso (che scatta in sessanta giorni) sul parere che già l'Antitrust oggi è chiamato a dare sulle ipotesi "straordinarie" di affidamento "in house" (vale a dire senza gara);
- detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. La disciplina transitoria prevede tre diverse scadenze per gli affidamenti "difformi" (gli affidamenti "in house" cessano il 31 dicembre 2011; per gli affidamenti a società quotate, o la quota pubblica scende progressivamente sotto il 30% entro il 31 dicembre 2012, oppure cessano alla stessa data; in tutti gli altri casi la scadenza è al 31 dicembre 2010) mentre conserva le scadenze naturali per gli affidamenti già conformi.

Articolo 16

(Made in Italy e prodotti interamente italiani)

Il **comma 1** individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come "Made in Italy", prevedendo a tal fine che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il **comma 2** rinvia a successivi decreti interministeriali l'eventuale precisazione delle modalità di applicazione del comma 1, mentre il **comma 3** chiarisce cosa si intende per uso dell'indicazione di vendita o del marchio.

Il **comma 4** sanziona l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia o che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ne ricorrano i presupposti.

I **commi 5 e 6** sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.

Per assicurare comunque un ragionevole periodo transitorio e consentire agli operatori economici di adeguare le produzioni alle nuove prescrizioni, il **comma**

7 prevede l'entrata in vigore delle disposizioni dei commi 5 e 6 decorsi 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Articolo 17

(6° Censimento generale dell'agricoltura)

L'articolo autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale, al fine di far fronte all'obbligo comunitario recato dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede che gli Stati membri nel 2010, 2013 e 2016 conducano indagini sulla struttura delle aziende agricole e sui loro metodi di produzione.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di prelievo mensile)

L'articolo 18 dispone in ordine agli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008. In particolare esso stabilisce che i versamenti mensili previsti dall'articolo 5, comma dal decreto legge n. 49 del 2003, vengano eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo. La norma si rende necessaria per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 che ha accordato all'Italia un aumento della quota nazionale.

Articolo 19

(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico – Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE)

L'articolo 19 al **comma 1** modifica l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - con il quale è stata data attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi - aggiungendo il comma 1-*bis* diretto a specificare che, per la determinazione della base imponibile ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società c.d. *ex municipalizzate*.

Il **comma 2** dispone in merito alle maggiori entrate apportate dal comma 1, che sono destinate alla copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura e, per la parte residua, alla contabilità speciale prevista dalla normativa sullo scudo fiscale (articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio n. 78/2009).

Articolo 20

(Norme in materia di compatibilità tra distribuzione all'ingrosso di medicinali e gestione di farmacie)

L'articolo 20 concerne alcuni profili transitori della disciplina sulla compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e di gestione di farmacie.

Introduzione

1. Le procedure di infrazione

La valutazione della compatibilità con il diritto comunitario degli atti e dei comportamenti degli Stati membri dell'Unione europea è sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia, che su ricorso della Commissione europea effettua l'accertamento formale, mediante sentenza, della corretta applicazione delle norme del Trattato da parte dei singoli Stati ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. La Commissione può inoltre avviare, ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, un'ulteriore procedura a carico dello Stato membro nel caso in cui questi non si adegui alla sentenza pronunciata ex art. 226 del Trattato CE. Anche in questo caso, la Corte di giustizia può accertare l'inadempimento dello Stato agli obblighi nascenti dal Trattato, con la possibilità, altresì, di condannare lo stesso al pagamento di sanzioni pecuniarie.

La Commissione ha il potere discrezionale di decidere se avviare o meno la procedura di infrazione, così come ha piena autonomia sul momento in cui presentare il ricorso alla Corte di giustizia. Esercita d'ufficio il proprio potere di controllo, ma il suo intervento può essere sollecitato da singoli cittadini od operatori mediante la presentazione di un reclamo¹. La Corte di giustizia, dal canto suo, ha una competenza di natura obbligatoria ed esclusiva, non essendo richiesta l'espressa accettazione da parte dei singoli Stati membri della sua giurisdizione².

L'inadempimento dello Stato può consistere nella violazione di una qualsiasi obbligazione, che incomba su di esso, derivante dal sistema giuridico comunitario considerato nel suo insieme. L'infrazione può assumere un carattere commissivo o omissivo, a seconda che essa si sia concretizzata nell'adozione di un atto statale incompatibile con una disposizione comunitaria, di diritto primario o secondario, ovvero nell'aver omesso di dare attuazione ad una disposizione comunitaria. Anche l'ipotesi di tardiva attuazione del diritto comunitario rientra nella violazione degli obblighi imposti ai singoli Stati membri.

La procedura d'infrazione è condotta nei confronti dello Stato membro, unico soggetto passibile di essere citato dinnanzi alla Corte di giustizia. Il Trattato, infatti, riconosce gli Stati come unici responsabili dell'adempimento della normativa comunitaria, al di là della possibilità, a livello interno, di far dipendere

¹ Si veda sul punto la Comunicazione della Commissione europea relativa ai *Rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario* (COM(2002) 141 definitivo, del 20 marzo 2002). In tale Comunicazione, la Commissione illustra le garanzie amministrative, predisposte a favore dell'autore della denuncia, che essa si impegna a rispettare nell'esame delle denunce e nell'istruzione delle relative pratiche. Ad esempio, è previsto che i servizi della Commissione prendano contatto con l'autore della denuncia e lo informino per iscritto dopo ogni decisione relativa alla pratica (costituzione in mora, parere motivato, ricorso alla Corte, archiviazione).

² A differenza di quanto avviene per la competenza arbitrale ex art. 239 del Trattato CE o per la competenza pregiudiziale nell'ambito del Titolo VI del Trattato UE (art. 35 del Trattato UE).

l'esecuzione della stessa da organi decentrati – per esempio, entità territoriali – o da organi e giurisdizioni costituzionalmente indipendenti.

2. La fase ex art. 226 del Trattato CE (inadempimento)

L'art. 226 del Trattato CE prevede che la procedura di infrazione si svolga in due fasi distinte, ancorché collegate. Nel corso della prima, la cosiddetta fase precontenziosa, la Commissione svolge un ruolo centrale, perché competente a vigilare sulla corretta applicazione del Trattato. Nella seconda, la fase contenziosa, la Corte di giustizia decide sulla questione sottoposta.

La fase precontenziosa della procedura mira a risolvere in via stragiudiziale la contestazione che la Commissione rivolge allo Stato, al fine di consentire a quest'ultimo di adeguare il proprio ordinamento alle norme comunitarie di cui si afferma la violazione, ovvero di apportare le proprie giustificazioni per chiarire la situazione. Come detto, l'intera fase precontenziosa è dominata dall'impulso della Commissione europea, cui il Trattato CE attribuisce un ampio potere discrezionale relativamente all'instaurazione della procedura, nonché per i tempi e modi della sua prosecuzione; e ciò vale per l'invio della messa in mora e del parere motivato (art. 226, par. 1, ove si afferma che la Commissione emette un parere motivato ove “reputi” sussistente l'inadempimento dello Stato), nonché per quanto riguarda il ricorso alla Corte di giustizia (art. 226, par. 2, ove è affermato che la Commissione “può” adire la Corte). La lettera di messa in mora costituisce la prima contestazione degli addebiti allo Stato e consente a quest'ultimo di presentare, entro un certo termine, le proprie osservazioni in merito al fatto contestato. La lettera circoscrive l'oggetto della lite, indicando le specifiche circostanze del caso. Lo Stato membro che ha ricevuto la lettera di messa in mora della Commissione ha la possibilità e l'onere di rispondere alle censure contestate, facendo valere gli argomenti di fatto e di diritto che ritiene opportuni. Nel caso in cui il termine fissato decorra senza che lo Stato fornisca le proprie motivazioni, o qualora esse non vengano ritenute appropriate³, la Commissione procede ad emanare un parere motivato in cui indica le ragioni che fondano l'addebito di inadempimento agli obblighi nascenti dal diritto comunitario. Contestualmente, la Commissione diffida lo Stato a sanare la

³ In riferimento a giustificazioni degli inadempimenti spesso addotte dagli Stati, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha escluso che uno Stato possa invocare norme o pratiche del proprio ordinamento interno per giustificare il mancato adeguamento agli obblighi comunitari (C. giust., 18 luglio 2007, C-503/04, *Commissione/Germania*), come anche la possibilità di invocare la forza maggiore per giustificare difficoltà temporanee di adempimento (C. giust., 17 settembre 1987, C-70/86, *Commissione/Grecia*) o la natura minima dell'inadempimento (C. giust., 21 marzo 1991, C-209/89, *Commissione/Italia*). È stato anche affermato che le “*difficoltà di applicazione emerse in sede di attuazione di un atto comunitario non possono consentire ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall'osservanza dei propri obblighi*” (C. giust., 8 marzo 2007, C-160/06, *Commissione/Italia*) e che “*uno Stato membro non può eccepire l'attuazione tardiva di una direttiva da parte sua per giustificare l'inosservanza o il rispetto tardivo di altri obblighi imposti da quella stessa direttiva*” (C. giust., 10 aprile 2008, C-442/06, *Commissione/Italia*).

propria condizione di inadeguatezza entro uno specifico termine, normalmente pari a due mesi.

Qualora lo Stato non si adegui a quanto richiesto dalla Commissione entro il termine fissato nel parere motivato, quest'ultima può presentare un ricorso alla Corte di giustizia, volto a far dichiarare mediante sentenza che lo Stato è venuto meno ai propri obblighi. Nel ricorso, i motivi devono corrispondere a quelli indicati nella fase precontenziosa, sia quindi nel parere motivato che nella messa in mora, a pena di irricevibilità del ricorso stesso. La Commissione ha il pieno potere discrezionale di avviare la fase contenziosa, in quanto essa ha la facoltà, ma non l'obbligo, di adire la Corte al fine di far accertare da quest'ultima l'asserito inadempimento. L'azione non è sottoposta ad alcun termine predeterminato, ma la durata del procedimento precontenzioso non deve compromettere i diritti della difesa e ledere lo Stato membro coinvolto. Nel caso in cui la Corte di giustizia dovesse accertare l'inadempimento dello Stato membro agli obblighi nascenti dal diritto comunitario, così come affermato e provato dalla Commissione europea, lo dichiarerà con sentenza ex art. 226 del Trattato CE. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esistenza dell'inadempimento deve essere valutata in relazione alla posizione dello Stato membro quale si presentava alla data di scadenza del parere motivato, senza tenere conto dei mutamenti legislativi o regolamentari successivamente intervenuti⁴; inoltre, anche nel caso in cui l'inosservanza sia stata sanata successivamente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, sussiste l'interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o dei singoli.

3. La fase ex art. 228 del Trattato CE (persistente inadempimento)

L'art. 228 del Trattato disciplina le conseguenze che derivano dalle sentenze pronunciate dalla Corte ex artt. 226 e 227⁵ del Trattato CE. La disposizione di cui all'art. 228 prevede, al par. 1, che lo Stato membro la cui legislazione sia stata riconosciuta non conforme ai precetti comunitari ha l'obbligo di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza di inadempimento comporta. Al par. 2, invece, vengono prese in considerazione le conseguenze del mancato

⁴ C. giust., 10 maggio 2007, C-508/04, *Commissione/Austria*; C. giust., 10 aprile 2008, C-442/06, *Commissione/Italia*, secondo cui "occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Così, anche ove l'inadempimento sia stato eliminato dopo la scadenza di tale termine, la prosecuzione dell'azione mantiene un interesse, consistente in particolare nello stabilire il fondamento di una responsabilità che può insorgere per uno Stato membro in conseguenza del suo inadempimento nei confronti, in particolare, di coloro che derivano diritti dal detto inadempimento".

⁵ Tale articolo riguarda i casi (non frequenti, in verità) in cui la procedura di infrazione è attivata su impulso di un altro Stato membro.

adeguamento alla sentenza pronunciata dalla Corte e, in particolare, viene prevista la possibilità di condannare lo Stato inadempiente al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Se, quindi, con sentenza ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, la Corte riconosce l'esistenza di un'infrazione imputabile ad uno Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo giuridico di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte, provvedendo a modificare, abrogare o introdurre una norma giuridica, trasporre una direttiva, modificare una prassi amministrativa. La sentenza ha carattere puramente dichiarativo e non può, come tale, contenere l'indicazione dei provvedimenti che lo Stato dovrebbe prendere per sanare l'inadempimento, né prevedere misure sanzionatorie o riparatorie della stessa. Tutti gli organi dello Stato membro interessato devono garantire, nei settori di loro competenza, l'esecuzione della sentenza della Corte. Il Trattato non impone termini perentori; tuttavia l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti.

Il mancato adeguamento alla sentenza della Corte da parte dello Stato può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi del par. 2 dell'art. 228 del Trattato CE. La procedura di cui all'art. 228 del Trattato CE corrisponde in tutto alla procedura descritta in relazione all'art. 226. Consta, perciò, di una fase precontenziosa, che comprende l'inoltro di una lettera di messa in mora e di un parere motivato, e di una fase contenziosa innanzi alla Corte di giustizia, sempre a seguito dell'iniziativa della Commissione, che in tale fase può richiedere alla Corte non solo l'accertamento del persistente inadempimento, ma anche il pagamento di sanzioni pecuniarie adeguate alle circostanze. Anche in questa procedura, la data di riferimento per valutare l'esistenza di un inadempimento ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso a norma di tale disposizione. Spetta alla Commissione fornire alla Corte gli elementi necessari per stabilire il livello di esecuzione da parte di uno Stato membro di una sentenza di condanna per inadempimento. Inoltre, nel caso in cui la Commissione abbia fornito sufficienti elementi da cui risulti la persistenza dell'inadempimento, spetta allo Stato membro interessato contestare in modo approfondito e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano.

4. Le conseguenze di carattere finanziario delle procedure di infrazione

L'art. 228 del Trattato CE prevede che la Commissione, nel ricorso presentato alla Corte di giustizia precisi, se del caso, l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro, che consideri adeguato alle circostanze. Secondo quanto affermato dalla Commissione nella

Comunicazione del 21 agosto 1996⁶, ove le circostanze lo giustificano (infrazioni non gravi, nessun rischio di recidiva) la Commissione può rinunciare a chiedere l'applicazione della sanzione, ma ha comunque il dovere di motivare questa decisione. La richiesta della sanzione pecuniaria costituisce quindi una possibilità e non un obbligo in capo alla Commissione stessa, così come per la Corte, che *“può comminargli [N.d.R.: allo Stato convenuto] il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità”*.

In altri termini, le sanzioni pecuniarie derivanti dalla mancata esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia non costituiscono un esito necessario della procedura, ma sono possibili in considerazione dell'importanza che la Commissione europea e la Corte di giustizia attribuiscono all'applicazione effettiva del diritto comunitario, di cui il procedimento previsto dall'art. 228 del Trattato CE costituisce un presidio importante. In tale quadro, le misure previste da tale disposizione, ossia la somma forfettaria e la penalità di mora, mirano entrambe a questo obiettivo. La condanna al pagamento di una penalità e/o di una somma forfettaria non mira infatti a compensare un qualsiasi danno che sia stato causato dallo Stato membro interessato, ma ad esercitare su quest'ultimo una pressione economica che lo induca a porre fine all'inadempimento accertato. Le sanzioni da infliggere devono pertanto essere decise in funzione del grado di persuasione necessario perché lo Stato membro in questione modifichi il suo comportamento.

Un'evoluzione importante nel quadro dell'applicazione dell'art. 228 del Trattato CE si è avuta con la sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02, *Commissione/Francia*, che, per la prima volta, ha prefigurato un sistema sanzionatorio basato sull'applicazione cumulativa di un'ammenda forfettaria e di una penalità proporzionale al ritardo nell'adempimento. E ciò andando contro (se si preferisce, oltre) la lettera del Trattato CE, che utilizza la disgiuntiva “o” nel fissare le possibili misure sanzionatorie adottabili dalla Corte di giustizia. Secondo la Corte, però, non è escluso il ricorso a tutte e due le sanzioni previste dall'art. 228 qualora l'inadempimento, nel contempo, sia perdurato a lungo e tenda a persistere, a nulla rilevando l'utilizzo della congiunzione “o” che, letta nel contesto in cui è impiegata, deve essere intesa in senso cumulativo. E ciò perché, come rileva la Corte⁷, *“l'applicazione dell'una o dell'altra di queste due misure dipende dall'idoneità di ciascuna a conseguire l'obiettivo perseguito in relazione alle circostanze del caso di specie. Anche se l'imposizione di una penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a porre fine, nei termini più brevi, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura del genere, avrebbe tendenza a persistere, l'imposizione di una somma forfettaria poggia maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione*

⁶ Comunicazione della Commissione - *Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 171 del Trattato CE*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 242, del 21 agosto 1996.

⁷ C. giust., 12 luglio 2005, C-304/02, *Commissione/Francia*.

degli obblighi dello Stato interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l'inadempimento sia persistito per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato"⁸.

Alla luce di quanto sinora affermato, emerge con chiarezza che l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, proposte dalla Commissione europea, ma applicate dalla Corte di giustizia, sarà possibile solo a seguito di due sentenze di condanna per inadempimento, la prima ex art. 226 del Trattato CE (per mero inadempimento), la seconda ex art. 228 (per persistente inadempimento). Solo quest'ultima può condannare gli Stati a pagare somme di denaro al bilancio comunitario, a titolo di sanzione. Del resto, affinché sia garantita la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto nell'azione condotta dalla Commissione europea, la Corte di giustizia ha riconosciuto alla stessa Commissione la possibilità di stabilire orientamenti volti a determinare le modalità di calcolo dell'importo delle somme forfettarie o delle penalità che essa intende proporre. Tali orientamenti, pur non vincolando la Corte, possono costituire un utile base di riferimento.

5. I criteri di calcolo delle sanzioni

All'insegna della trasparenza, la Commissione ha pubblicato una serie di tre Comunicazioni, dove ha reso noti i criteri alla stregua dei quali motivare alla Corte l'importo delle sanzioni pecuniarie da essa ritenute adeguate alle circostanze⁹. L'ultima Comunicazione, risalente al 12 dicembre 2005 (SEC (2005) 1658), è stata adottata dalla Commissione in sostituzione delle due precedenti del 1996 e 1997, per aggiornarle alla luce della giurisprudenza intervenuta successivamente e, in particolar modo per quanto concerne il metodo di calcolo delle sanzioni, dell'avvenuto allargamento dell'Unione. In essa, peraltro, la Commissione pone le basi per un nuovo approccio alla sanzione della somma forfettaria. Questa andrebbe a costituire un autonomo strumento a finalità deterrente che lo Stato membro è tenuto a corrispondere per il solo fatto che una lesione dei principi di legalità e di certezza del diritto ha, comunque, avuto luogo a seguito della mancata esecuzione della sentenza ex art. 226 del Trattato CE, ossia quella che accerta il primo inadempimento¹⁰.

⁸ Le sanzioni inflitte alla Repubblica francese sono state di oltre 57 milioni di euro per ogni sei mesi di ulteriore inadempimento a decorrere dal 12 luglio 2005, a titolo di penalità di mora, e di 20 milioni di euro, a titolo di somma forfettaria.

⁹ Si tratta della Comunicazione della Commissione - *Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 171 del Trattato CE*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 242, del 21 agosto 1996; della Comunicazione della Commissione - *Metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo 171 del Trattato CE*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 63, del 28 febbraio 1997; e della Comunicazione della Commissione - *Applicazione dell'articolo 228 del Trattato CE* (SEC (2005) 1658), del 12 dicembre 2005, il cui punto 25 ne prevede l'applicazione a tutte le decisioni di adire la Corte di giustizia, a titolo dell'art. 228 del Trattato CE, che la Commissione adotterà a partire dal 1° gennaio 2006.

¹⁰ Può essere interessante rilevare che il nuovo art. 260, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione (come è stato ridenominato il Trattato CE dal Trattato di Lisbona) prevede che la

È proprio con questa Comunicazione del dicembre 2005 che la Commissione europea, preso atto di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella causa C-304/02, ha indicato la sua strategia processuale nella gestione delle procedure di infrazione. Con il punto 10.3 della citata Comunicazione, la Commissione si è impegnata ad includere nei suoi ricorsi alla Corte di giustizia a norma dell'art. 228 del Trattato CE, l'indicazione: a) di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell'art. 228, nonché b) di una somma forfettaria che sanzioni la continuazione dell'infrazione fra la sentenza a norma dell'art. 226, di constatazione dell'inadempimento, e la sentenza a norma dell'art. 228. Inoltre, ed è questo l'altro aspetto innovativo della strategia processuale, in caso di regolarizzazione da parte dello Stato membro dopo il ricorso alla Corte e prima della sentenza ex art. 228, la Commissione non desisterà più dalla procedura per questo solo motivo. La Corte, che non potrebbe più irrogare il pagamento di una penalità, poiché quest'ultima sarebbe ormai priva di oggetto, potrebbe per contro imporre il versamento di una somma forfettaria che sanzioni la durata dell'infrazione, fino al momento della regolarizzazione, dato che questo aspetto della controversia continua ad essere rilevante¹¹.

In altri termini, nonostante sia avvenuto l'adempimento (pur sempre tardivo) agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e quindi la possibilità di richiedere alla Corte di giustizia il pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di (ulteriore) ritardo nell'adempiere successivamente alla sentenza ex art. 228 sia divenuto senza oggetto (l'adempimento si è già verificato), la Commissione si riserva di chiedere il pagamento, in ogni caso, di una somma forfettaria che sanzioni la durata dell'infrazione, fino al momento della regolarizzazione¹². E ciò perché, come rileva al punto 10.1 della citata Comunicazione, *“la Commissione ritiene che una situazione prolungata di inottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia [N.d.R.: quella ex art. 226 Trattato CE], di per sé, leda già gravemente il principio di legalità e la certezza del diritto, in una Comunità di diritto”*.

Tale somma forfettaria, quindi, sarà comunque richiesta *“in ogni caso di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228”*¹³. E non potrà essere inferiore ad una somma minima, determinata in ragione del PIL dello Stato

Commissione possa richiedere alla Corte, già nel suo primo ricorso in Corte di giustizia (quello quindi, oggi, ex art. 226 del Trattato CE), oltre all'accertamento dell'inadempimento, anche la condanna degli Stati al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mero inadempimento all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa.

¹¹ Comunicazione della Commissione – *Applicazione dell'articolo 228 del Trattato CE* (SEC (2005) 1658), del 12 dicembre 2005, punto 11.

¹² Secondo quanto riportato nel documento della Commissione europea COM(2007) 398, del 17 luglio 2007, *24a Relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario* (2006), in seguito all'adozione della Comunicazione SEC(2005)1658, la Commissione sta procedendo a controllare con maggiore frequenza i casi di infrazione caratterizzati dalla continua mancata esecuzione di una sentenza della Corte.

¹³ Comunicazione della Commissione – *Applicazione dell'articolo 228 del Trattato CE* (SEC (2005) 1658), del 12 dicembre 2005, punto 20.

membro considerato e del suo voto ponderato in Consiglio. Per l'Italia è fissata in 9.920.000 euro. Solo se superiore a tale somma, si applicherà l'importo derivante dalla moltiplicazione di un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione, calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE fino al giorno della regolarizzazione dell'infrazione o, in mancanza di regolarizzazione, fino a quello della pronuncia della sentenza a norma dell'art. 228¹⁴. La determinazione dell'importo giornaliero avviene per il tramite della moltiplicazione di un importo forfettario di base uniforme, pari a 200 euro, per un coefficiente di gravità dell'infrazione (stimata in un *range* da 1 a 20) e per un coefficiente che tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro sia del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio (per l'Italia fissato in 19,84)¹⁵. Effettuando semplici calcoli, si ottiene che l'importo giornaliero della somma forfettaria può oscillare per l'Italia da un minimo di 3.960 euro a un massimo di 79.360 euro (il cumulo giornaliero di quest'ultimo importo determina il superamento della somma forfettaria minima di 9.920.000 euro in 125 giorni).

Qualora invece l'inadempimento persistesse sino alla seconda sentenza di condanna (quella ex art. 228), la Corte di giustizia potrà applicare, oltre alla somma forfettaria, che in tal caso avrà come termine finale di calcolo quello della seconda sentenza, (anche) una somma a titolo di penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo. Tale penalità è calcolata moltiplicando un importo fisso di base pari a 600 euro al giorno¹⁶ per una serie di fattori che tengono conto della gravità dell'infrazione (anche in tal caso stimata in un *range* da 1 a 20), della durata dell'infrazione (stimata in un *range* da 1 a 3) e del "peso specifico" dello Stato membro interessato (che per l'Italia, come detto, è fissato in 19,84). Anche in questo caso effettuando semplici calcoli, si ottiene che la penalità giornaliera può oscillare per l'Italia da un minimo di 11.904 euro a un massimo di 714.240 euro.

¹⁴ Comunicazione della Commissione – *Applicazione dell'articolo 228 del Trattato CE* (SEC (2005) 1658), del 12 dicembre 2005, punto 21.

¹⁵ Comunicazione della Commissione – *Applicazione dell'articolo 228 del Trattato CE* (SEC (2005) 1658), del 12 dicembre 2005, punto 23.

¹⁶ Ai sensi del punto 23.2 della citata Comunicazione del 2005, la Commissione ritiene equo che l'importo giornaliero della penalità sia più elevato di quello della somma forfettaria, poiché il comportamento dello Stato membro in situazione d'infrazione diventa più riprovevole al momento della sentenza a norma dell'art. 228, nella misura in cui la sua infrazione persiste nonostante due sentenze consecutive della Corte.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad

eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3 comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al D.Lgs. 209/2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea e confermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 maggio 2007, ha condannato il nostro paese. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle. La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una nuova procedura d'infrazione per inadempimento degli obblighi di esecuzione della sentenza.

Il d.lgs. n. 209/2003¹⁷ ha dato attuazione¹⁸ alla direttiva comunitaria 2000/53/CE¹⁹, introducendo nell'ordinamento nazionale una nuova disciplina in materia di gestione di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, dai loro componenti e materiali e dai pezzi di ricambio.

¹⁷ D.Lgs. 24-6-2003 n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

¹⁸ La direttiva 2000/53/CE avrebbe dovuto essere attuata entro il 21 aprile 2002, circostanza che ha determinato l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2002/0168) nei confronti del nostro Paese.

¹⁹ Direttiva 18 settembre 2000, n. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.

In seguito all'emanazione del d.lgs. n. 209/2003, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2003/2204) per il recepimento non corretto delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/53/CE. Con l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 115/2005²⁰, al fine di recepire i rilievi formulati nel parere motivato complementare inviato dalla Commissione europea allo Stato italiano nell'ambito della procedura d'infrazione, il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto n. 209. Tali disposizioni sono state quindi adottate con il d.lgs. n. 149/2006²¹. Ulteriori modifiche al d.lgs. n. 209/2003 sono state apportate dall'articolo 7 del decreto-legge 59/2008²² per fare fronte alla condanna del nostro paese, nel frattempo intervenuta da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 15, dell'articolo 5, del decreto legislativo 209/2003, già oggetto di modifiche da parte del citato articolo 7 del decreto-legge 59/2008, relativamente allo smaltimento dei pezzi derivanti dalla riparazione dei veicoli.

Il testo vigente prevedeva che le officine devono consegnare i pezzi ai centri di raccolta organizzati dai produttori di veicoli (ad eccezione dei pezzi per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta).

Il nuovo testo, in primo luogo, corregge il riferimento legislativo utilizzato per individuare le officine: la legge 122/1992²³ anziché il decreto legislativo 22/1997²⁴. Inoltre, limita la possibilità di consegna diretta ai centri di raccolta organizzati dai produttori di veicoli, riservandola alle sole officine iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, mentre le altre officine saranno obbligate a rivolgersi ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti.

Il comma 1, lettera b), inserisce un nuovo comma *1-bis* all'articolo 10, relativo alle informazioni per la demolizione e codifica dei veicoli fuori uso. Il nuovo testo è quasi identico al comma 2 del medesimo articolo 10, che era stato soppresso ad opera del citato decreto legislativo 149/2006 e impone ai produttori di veicoli di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti dei veicoli che possono essere reimpiegati. A differenza del testo soppresso, il nuovo comma *1-bis* specifica che i centri di raccolta sono quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*): impianto di trattamento che effettua almeno le operazioni

²⁰ D.L. 30-06-2005, n. 115 "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione".

²¹ D.Lgs. 23-02-2006, n. 149 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso".

²² Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee". Si veda il dossier n. 10 del Servizio studi.

²³ L. 05-02-1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione".

²⁴ D.Lgs. 05-02-1997, n. 22 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso. La citata sentenza della Corte di giustizia aveva rilevato l'utilizzo della locuzione "centri di raccolta" anziché "impianti di trattamento autorizzati" potendosi in effetti ingenerare una confusione con i centri di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 209/2003, cioè quelli che sono tenuti ad organizzare i produttori di veicoli per il ritiro dei pezzi usati dopo la lavorazione nelle officine di riparazione. La citata sentenza di condanna del nostro paese, emessa dalla Corte di giustizia, rileva la mancata trasposizione dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva che corrisponde al comma 1-*bis* ora introdotto dal decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – Procedura di infrazione 2008/2097 – Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva 2004/49/CE)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «I-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:

a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;

b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;

c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione».

2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con

delibera dell'Agazia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agazia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agazia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è

approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo in esame intende rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora (nota C(2008)2867 inviata al Ministro degli Affari Esteri in data 26 giugno 2008) in seguito all'avvio della procedura d'infrazione 2008/2097 vertente su tre importanti questioni quali l'indipendenza delle funzioni iniziali, la tarifficazione dell'accesso ferroviario e l'organismo di regolamentazione. A tal fine, l'articolo in esame modifica l'art. 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003²⁵. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Le risposte avanzate dal Governo e contenute all'articolo 2, comma 1, si articolano all'interno della lettera *a*), che tratta l'indipendenza dei soggetti deputati all'assolvimento delle funzioni essenziali connesse con l'accesso all'infrastruttura ferroviaria ed in particolare quelle relative all'assegnazione delle tracce e all'imposizione dei diritti di accesso alla rete, della lettera *b*) per quanto attiene al sistema di tariffazione dell'accesso alla rete, della lettera *c*) per i poteri e l'autonomia dell'Organismo di regolazione.

In primo luogo, la Commissione aveva rilevato la mancanza di indipendenza del gestore dell'infrastruttura da ogni impresa ferroviaria nell'esercizio delle funzioni essenziali; la risposta del Governo, contenuta nella **lettera a)** del **comma 1**, è intesa a ribadire l'indipendenza funzionale dell'Organismo di regolazione da qualsiasi altra autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, in ragione del fatto che le relative funzioni sono sì svolte da un Organismo operante all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma collocato al di fuori della struttura dipartimentale in modo tale da garantire l'indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale. Nella lettera di messa in mora la Commissione ha altresì chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di considerare l'entità incaricata delle funzioni essenziali (RFI) indipendente dall'impresa che fornisce i servizi ferroviari (Ferrovie dello Stato e la sua affiliata, Trenitalia S.p.A), sebbene queste appartengano alla stessa *holding*. La Commissione infatti aveva ravvisato come il dato necessario

²⁵ Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

dell'indipendenza della società Rete Ferroviaria italiana. S.p.A (RFI) fosse quanto meno opinabile, in ragione del fatto che la sua natura di *holding* rende molto più difficili da soddisfare i requisiti di indipendenza organizzativa e funzionale; veniva ribadito altresì che tali requisiti, anche se verificati caso per caso, andrebbero comunque valutati alla luce di numerosi criteri che hanno portato la Commissione ad escludere che in Italia ci siano sufficienti tutele per garantire l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura da ogni impresa ferroviaria nell'esercizio delle funzioni essenziali.

Per quanto riguarda invece la questione della tarifficazione dell'accesso ferroviario, attraverso la **lettera b) del comma 1** si conferiscono all'Organismo di regolazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, tra cui i sistemi di tariffazione dell'accesso alla rete, atteso che era stata la stessa Commissione a reputarlo non idoneo ad assolvere tali compiti.

Il Governo ha infine investito l'Organismo stesso dell'efficace facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie al gestore dell'infrastruttura, alle imprese ferroviarie ed agli operatori del settore. Tale potere, descritto nella **lettera c)**, si configura non come una nuova ed ulteriore funzione, ma come un naturale completamento della funzione di regolazione e vigilanza che altrimenti sarebbe priva di coerenza. Viene anche esplicitamente prevista, al fine di una maggior chiarezza in termini di controversie processuali, la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie relative ai provvedimenti emessi dall'Organismo, compresi quelli aventi contenuto sanzionatorio.

Mentre le disposizioni di cui al comma 1 sono state predisposte al fine di scongiurare il prosieguo della procedura d'infrazione n. 2008/2097, nell'ambito della quale la Commissione ha formalmente messo in mora l'Italia in relazione alla mancata corretta attuazione delle disposizioni relative al c.d. primo pacchetto ferroviario, il **comma 2** dell'articolo in commento reca invece disposizioni per consentire il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che rappresenta la più importante novità introdotta negli ultimi anni agli assetti istituzionali di presidio della sicurezza ferroviaria del Paese, dovendo assolvere ai compiti normativi, autorizzatori e di controllo per l'intero sistema ferroviario nazionale, inglobando molte delle funzioni in precedenza svolte dalla società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*m-quater*) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), i concorrenti allegano, alternativamente:
a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in

separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è abrogato.

4. All'articolo 49, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

L'articolo 3 dà seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in ordine all'esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara d'appalto, ovvero dalla possibilità di utilizzare l'avvalimento dei requisiti, a tal fine modificando varie disposizioni vigenti. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

La citata sentenza ha dichiarato che il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d'appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara.

Il comma 1 aggiunge una nuova lettera *m-quater* all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 163/2006²⁶ relativo ai requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dai partecipanti alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

In particolare la nuova lettera *m-quater* limita l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto. Il divieto viene limitato all'accertamento della circostanza che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il comma 2 conseguentemente modifica l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, prevedendo che, ai fini del comma 1, lettera *m-quater*) introdotta dal precedente comma 1, i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Il comma 3 abroga l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, in base al quale:

²⁶ D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

- non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Il comma 4 modifica l'articolo 49, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 163/2006, relativo all'avvalimento, cioè la possibilità che un partecipante alla gara possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Viene eliminato il divieto di utilizzare l'avvalimento quando il soggetto che mette a disposizione i requisiti si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, sono sopresse le seguenti lettere: *a-bis*) e *a-ter*);

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;

c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;

d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;

e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;

f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per

le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché, per gli impianti di nuova

realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i

commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 216 del 2006, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, indicando come finalità quella di definire la struttura e il funzionamento del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto. Secondo la relazione governativa al disegno di legge in esame, l'intervento si è reso urgente per la necessità di coordinamento con le modifiche del decreto legislativo n. 216 del 2006, introdotte dall'articolo 27, comma 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Si segnala, peraltro, che alcune novelle - talune di correzione di errori materiali - riguardano norme del decreto legislativo introdotte dal D.Lgs. n. 51 del 2008²⁷.

Si ricorda che l'art. 27, comma 47, della legge n. 99 del 2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", aveva introdotte una serie di modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.

²⁷ D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51, *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.*

216, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e successive modificazioni. In particolare, aveva ridefinito le attribuzioni spettanti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/78/CE istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridimensionandone le funzioni immediatamente operative e rafforzandone la funzione di supporto, istruttorie e di consulenza nei confronti dell'attività del Ministro nell'ambito degli adempimenti derivanti dall'adesione al protocollo di Kyoto.

L'articolo in esame, con la **lettera a)** sopprime le lettere *a-bis*) e *a-ter*) dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2006.

Tali lettere riguardano le definizioni dell'autorità nazionale designata per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e dell'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto. Si tratta delle due autorità che ai sensi della direttiva 2003/87/CE devono essere indicate da ciascuno Stato membro quali soggetti responsabili dell'attuazione dei meccanismi flessibili.

La soppressione della definizione di tali organismi, che peraltro non vengono ulteriormente richiamati nel testo del decreto legislativo, sembra da collegare al ruolo e ai compiti attribuiti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, che svolge la funzione di Autorità nazionale competente (art. 8 del decreto legislativo n.216 del 2006).

Si ricorda che gli articoli 6 e 12 del Protocollo individuano nei seguenti i meccanismi flessibili ulteriori rispetto al sistema dell' *emission trading*:

§ la *joint implementation* (attuazione congiunta degli obblighi individuali), secondo cui gruppi di paesi soggetti a vincolo possono collaborare per raggiungere gli obiettivi fissati accordandosi su una diversa distribuzione degli obblighi rispetto a quanto sancito dal Protocollo, purchè venga rispettato l'obbligo complessivo. A tal fine essi possono trasferire a, o acquistare da, ogni altro Paese "*emission reduction units*"(ERU) realizzate attraverso specifici progetti di riduzione delle emissioni;

§ i *clean development mechanisms* (meccanismi per lo sviluppo pulito) , il cui fine è quello di fornire assistenza alle negli sforzi per la riduzione delle emissioni. I privati o i governi che forniscono tale assistenza possono ottenere, in cambio dei risultati raggiunti nei paesi in via di sviluppo grazie ai progetti, "*certified emission reductions*" (CER) il cui ammontare viene calcolato ai fini del raggiungimento del target.

La **lettera b)** modifica il comma 2 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, che disciplina la tempistica per la presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, prevedendo che essa sia presentata non prima dei centottanta giorni e in ogni caso almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto. La modifica in esame sembra operare una mera precisazione lessicale, sostituendo l'espressione "entrata in esercizio" con "avvio".

Occorre ricordare che la *ratio* della disposizione, nel suo complesso, sembra quella di fare in modo che domanda non possa essere presentata in data eccessivamente antecedente a quella di entrata in esercizio o di modifica dell'impianto cui la domanda si riferisce.

La **lettera c)** modifica il comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo che, oltre a prevedere l'approvazione da parte dei ministri competenti della decisione di assegnazione delle quote di emissione predisposta dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, stabilisce che il Comitato stesso disponga l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione delle quote di ammissione (PNA). La modifica in esame sostituisce il riferimento al PNA con la citata decisione di assegnazione.

Si ricorda che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE ha il compito, secondo il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 216 del 2006, di predisporre il Piano nazionale di assegnazione delle quote di ammissione, che deve essere approvato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, nonché di predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea, sempre sottoposta all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive.

Con la **lettera d)** si novella l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, volto a garantire il rispetto della decisione della Commissione europea C(2004)/130. Con la modifica in esame si precisa che si deve tener conto non solo delle modifiche ma anche degli aggiornamenti delle decisioni della Commissione sulle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Con la **lettera e)** si modifica l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo ove si prevede che il gestore di ciascun impianto invii al Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. Con la modifica in esame si fa obbligo al gestore di annotare sul "registro" il valore delle emissioni riportate nella dichiarazione. *Dovrebbe trattarsi del Registro nazionale delle emissioni, tenuto presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di cui all'art.14 del decreto legislativo, indicato di seguito nel provvedimento con la lettera maiuscola. Appare opportuno un più chiaro riferimento.*

La **lettera f)** modifica il comma 8 dell'art. 20, ove si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per il gestore dell'impianto che non fornisca la comunicazione relativa alla chiusura o sospensione dell'impianto e l'obbligo, per il gestore, di restituire, in seguito all'accertamento della violazione, le quote di emissioni indebitamente assegnate. La novella, che appare volta alla correzione

di un errore materiale, sostituisce il termine "assegnate" con il termine "rilasciate".

Con la **lettera g** si modifica il comma 9 dell'art. 20, ove si prevedono sanzioni per il gestore munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra. La novella in esame precisa che la sanzione è aumentata qualora le emissioni siano effettuate in mancanza di aggiornamento dell'autorizzazione. *Sembrerebbe opportuno meglio definire giuridicamente quando l'autorizzazione sia mancante o non aggiornata.*

Il **comma 2** prevede che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto svolga il ruolo di autorità competente anche in relazione alla direttiva 2008/101/CE.

La direttiva 2008/101/CE, (Attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) entrata in vigore il 2 febbraio 2009, modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere il settore aeronautico all'interno dell'ETS (Sistema comunitario di scambio di quote di emissione). Al fine di diminuire le emissioni di CO₂ derivanti dalle attività di trasporto aereo, la direttiva prevede una prima riduzione (pari al 3% delle emissioni misurate nel biennio 2004/2006) da raggiungersi entro il 2012, mentre l'obiettivo di lungo periodo (2013-2020) è quello di una riduzione complessiva del 5%. Le compagnie aeree dovranno quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, acquistare il "diritto di inquinamento", secondo quanto previsto dal Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e saranno tenute, inoltre, a presentare alla Commissione piani di azione che descrivano le modalità con le quali prevedono di monitorare le proprie emissioni di CO₂.

L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le rotte europee, nonché i voli che partono da o arrivano in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro, come precisa il nuovo allegato I della direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla presente direttiva.

La direttiva disciplina, in particolare:

- quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo;
- assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all'asta;
- modalità di assegnazione e rilascio di quote di emissione agli operatori aerei;
- riserva speciale per taluni operatori aerei (accantonamento del 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare);
- piani di monitoraggio e comunicazione al fine della applicazione delle modalità di assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei⁶¹.

Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri scade il 2 febbraio 2010.

Al recepimento della direttiva 2008/101/CE è già finalizzata la deliberazione n. 27/2009 del Ministero dell'ambiente e dello sviluppo economico in data 6 agosto 2009.

La relazione governativa collega la disposizione in esame alla previsione, contenuta direttiva 2008/101/CE, (art. 1 dir. 2008/101/CE, che inserisce l'art. 3 *octies* nella dir. 2003/87/CE), secondo la quale ciascun operatore aereo è tenuto a trasmettere all'autorità nazionale competente un piano di monitoraggio che

stabilisca le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni ai fini dell'assegnazione gratuita dei permessi di emissione alle compagnie aeree (art. 3 *sexies* della direttiva).

Secondo quanto riportato nella relazione governativa, "l'approvazione da parte dell'autorità nazionale competente rappresenta la condizione necessaria per l'assegnazione gratuita dei permessi alle compagnie aeree, in assenza della quale le compagnie aeree dovranno acquistare i permessi a titolo oneroso. Considerato che il prezzo di ciascun permesso è stimato attualmente tra i 10 e i 15 euro, in Italia la spesa per l'acquisto dei permessi onerosi per le compagnie aeree potrebbe aggirarsi attorno ai 250-400 milioni di euro l'anno".

La disciplina più dettagliata sulla presentazione dei dati di monitoraggio è contenuta nell'allegato XIV alla decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007. Al punto 3 di tale allegato si precisa che gli operatori aerei sono tenuti a presentare il proprio piano di monitoraggio con almeno quattro mesi di anticipo rispetto all'inizio del primo periodo di riferimento. *Come indicato dalla relazione governativa, tale termine sarebbe scaduto alla data del 30 agosto 2009.*

Si ricorda che la direttiva 2008/101/CE è inserita nell'allegato B al disegno di legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato.

Il **Protocollo di Kyoto** è un trattato adottato dalla comunità internazionale l'11 dicembre 1997, nel corso della Terza Sessione della Conferenza delle Parti (COP) sul clima, istituita nell'ambito della Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC). L'obiettivo è quello di rallentare il riscaldamento globale. Prende il nome dalla località giapponese, Kyoto, dove si è tenuto questo storico incontro.

Nel Protocollo di Kyoto sono indicati per i paesi dell'Annesso I gli impegni di riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra (anidride carbonica soprattutto). Più precisamente le Parti (i paesi industrializzati che hanno aderito alla Convenzione Quadro) dovranno, individualmente o congiuntamente, assicurare che le emissioni derivanti dalle attività umane globali vengano ridotte di almeno il 5 per cento entro il 2008-2012, rispetto ai livelli del 1990.

Il Protocollo di Kyoto prevede impegni di riduzione differenziati da paese a paese. All'interno dell'Unione Europea, che si è prefissa un obiettivo di riduzione della CO₂ dell'8 per cento, per l'Italia l'obiettivo si traduce in un impegno di riduzione del 6,5 per cento delle emissioni. I paesi che hanno ratificato il Protocollo, al fine di raggiungere il loro obiettivo di riduzione, potranno avvalersi anche dei cosiddetti "meccanismi flessibili": si tratta di misure quali l'Emission Trading (ET), il Clean Development Mechanism (CDM) e la Joint Implementation (JM).

Le direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE

La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra a decorrere dal 1° gennaio 2005. In tale contesto, per

"quota" s'intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo determinato.

Autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra

A partire dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'allegato I della direttiva (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone) e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività devono avere ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Le domande d'autorizzazione a emettere gas a effetto serra devono descrivere:

- l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
- i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II;
- le fonti di emissioni dei gas;
- le misure previste per controllare e comunicare le emissioni.

Le autorità concedono l'autorizzazione qualora ritengano che il gestore dell'impianto sia in grado di controllare e di comunicare le emissioni. Un'autorizzazione può riguardare diversi impianti gestiti nel medesimo sito dallo stesso gestore. Nell'autorizzazione figurano:

- il nome e l'indirizzo del gestore;
- la descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- la metodologia e la frequenza del controllo;
- le disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni;
- l'obbligo di restituire, nei primi quattro mesi di ogni anno, quote di emissioni pari alle emissioni complessive dell'anno precedente.

Gestione delle quote

Ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva. Nel piano sono indicate le quote che esso intende assegnare per il periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. I piani relativi al primo triennio definito dalla direttiva (1° gennaio 2005 – 1° gennaio 2008) dovevano essere pubblicati entro il 31 marzo 2004; quelli relativi ai periodi successivi di cinque anni devono essere pubblicati almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo. Nell'elaborare i piani, gli Stati membri tengono conto delle osservazioni del pubblico. Nel caso in cui un piano non rispetti i criteri di cui all'articolo 10 o all'allegato III della direttiva, la Commissione può respingerlo nei tre mesi che seguono la sua notifica.

Secondo quanto previsto dalla direttiva, almeno il 95% delle quote del primo triennio doveva essere assegnato agli impianti a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri dovevano assegnare il 90% delle quote gratuitamente.

Gli Stati membri garantiscono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea. Essi provvedono inoltre affinché entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli

impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell'anno precedente. Le quote restituite vengono successivamente cancellate.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Alla fine di ogni anno, il gestore deve dichiarare all'autorità competente le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'impianto nell'anno in corso. Tali comunicazioni si atterranno alle "linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni", che la Commissione ha adottato a tal fine basandosi sui criteri indicati nell'allegato IV della direttiva.

Si procederà a una verifica delle comunicazioni presentate dai gestori, tenendo conto dei principi enunciati nell'allegato V della direttiva. Se una comunicazione non soddisfa i criteri indicati nell'allegato il gestore non potrà trasferire quote finché la sua comunicazione non sarà ritenuta conforme.

Sanzioni

Il gestore che, entro il 30 aprile, non restituisce un numero di quote pari alle emissioni rilasciate durante l'anno precedente sarà obbligato a pagare un'ammenda sulle emissioni in eccesso. L'ammenda ammonta a 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente (40 euro per il triennio a partire dal 1° gennaio 2005) e non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote pari alle sue emissioni in eccesso. Ciascuno Stato membro determina il regime di sanzioni applicabile alle violazioni della direttiva e lo comunica alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.

Meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto

La direttiva 2004/101/CE approfondisce il collegamento fra il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e il protocollo di Kyoto, in quanto rende compatibili con tale sistema i meccanismi detti "di progetto" del protocollo di Kyoto (l'attuazione congiunta e il meccanismo per uno sviluppo pulito). In questo modo i gestori potranno utilizzare questi due meccanismi nell'ambito del sistema di scambio di quote per ottemperare ai loro obblighi. Il risultato sarà una riduzione dei costi che gli impianti soggetti al sistema dovranno sostenere per conformarsi. Le stime per il periodo 2008-2012 prevedono una riduzione superiore al 20% del costo annuo di messa in conformità di tutti gli impianti dell'UE allargata.

La direttiva riconosce pertanto la validità dei crediti derivanti dai progetti di attuazione congiunta (JI) e del meccanismo per uno sviluppo pulito (CDM) allo stesso titolo delle quote di emissione, ad eccezione di quelli derivanti dall'utilizzo del territorio, dalla variazione della destinazione d'uso del territorio e dalla silvicoltura. I crediti derivanti da progetti di attuazione congiunta sono denominati "unità di riduzione delle emissioni" (ERU), mentre i crediti derivanti da progetti nell'ambito del meccanismo per uno sviluppo pulito sono denominati "riduzioni certificate delle emissioni" (CER). La direttiva prevede inoltre modalità per evitare che ERU e CER siano contabilizzate due volte nel caso in cui risultino da attività che comportano anche una riduzione o una limitazione delle emissioni degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Registri, relazioni e accordi

La Commissione ha adottato un regolamento sull'istituzione di un sistema di registri, sotto forma di banche dati elettroniche che consentano di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote. Tali registri garantiscono inoltre l'accesso dei cittadini all'informazione, la riservatezza e il rispetto delle disposizioni del protocollo di Kyoto.

La Commissione nomina un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrate le quote rilasciate, trasferite e cancellate a livello comunitario. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico delle singole operazioni relative alle quote. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, le transazioni in questione sono sospese finché le irregolarità non vengono corrette.

Ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva e della direttiva modificativa. La Commissione pubblica un rapporto annuale che si basa su queste relazioni.

Per garantire il riconoscimento reciproco delle quote e incentivare il ricorso a progetti di JI e CDM, la Comunità dovrebbe concludere accordi con paesi terzi (che hanno ratificato il protocollo di Kyoto e che sono elencati nell'allegato B di quest'ultimo) che utilizzano altri sistemi di scambio dei diritti di emissione dei gas a effetto serra.

Particolarità nell'applicazione del sistema di scambio di quote

Se la Commissione darà via libera, a partire dal 2008 gli Stati membri possono applicare il sistema di scambio di quote ad altri impianti, attività e gas a effetto serra che non sono elencati negli allegati della direttiva 2003/87/CE dopo averne studiato le conseguenze sul mercato interno, sulla concorrenza e sul sistema di scambio delle quote. A partire dal 2005, gli Stati membri potevano applicare il sistema anche agli impianti elencati nell'allegato I che erano al di sotto dei limiti di emissione indicati nell'allegato.

Gli Stati membri potevano chiedere alla Commissione, fino al 31 dicembre 2007, l'esclusione temporanea di alcuni impianti dal sistema.

Gli Stati membri possono autorizzare i gestori degli impianti elencati nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti (nel triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005 e nel quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 2008) per la stessa attività. Questi gestori designano un amministratore fiduciario che gestisce le quote degli impianti ed è responsabile della restituzione di un numero di quote uguale al totale delle emissioni prodotte dagli impianti del raggruppamento.

Nel triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri potevano chiedere alla Commissione che a determinati impianti fossero assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione ha definito le circostanze in cui è dimostrata l'esistenza di una causa di forza maggiore in una comunicazione del 2004.

Contesto: Libro verde e protocollo di Kyoto

Il Libro verde della Commissione europea sull'istituzione di un sistema di scambio dei diritti di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'UE ha aperto un dibattito sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di tale sistema. La presente direttiva si basa sui risultati del dibattito.

L'approvazione del Protocollo di Kyoto da parte della Comunità e dei suoi Stati membri nel 2002 impegna questi ultimi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel periodo 2008-2012, dell'8% rispetto ai livelli del 1990. La direttiva, istituendo un mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra, assiste la Comunità e gli Stati membri ad adempiere all'impegno assunto nell'ambito del protocollo di Kyoto in modo efficace e rispettoso dello sviluppo economico e dell'occupazione.

I **commi 3, 4 e 5** dell'articolo in esame prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal D.Lgs. 59/2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il **comma 3** prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di un decreto del Ministro dell'ambiente volto ad approvare specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione, negli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale (AIA statale) ai sensi dell'allegato V del D.Lgs. 59/2005, di investimenti in innovazioni tecnologiche "ambientali".

La norma precisa, infatti, che tali innovazioni devono essere finalizzate:

- alla protezione dell'ambiente;
- alla riduzione delle emissioni;
- alla riduzione del consumo delle risorse naturali;
- all'incremento dell'efficienza energetica.

Si ricorda che il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, disciplina il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Tale decreto riguarda le categorie di attività industriali elencate dall'Allegato I, mentre l'allegato V elenca le categorie di impianti, relativi alle attività industriali di cui all'allegato I, soggetti ad AIA statale, cioè per i quali il rilascio dell'AIA è di competenza del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 59/2005.

Tali impianti sono:

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;

4) Impianti chimici con una capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie indicate nel medesimo allegato V;

5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato I;

6) Altri impianti rientranti nelle categorie dell'allegato I localizzati interamente in mare.

Viene altresì disposto che, nell'attuazione del citato decreto:

- si provveda all'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso;

- sia garantito il rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD) di cui all'art. 4 del D.Lgs. 59/2005.

L'art. 4 del D.Lgs. 59/2005 prevede che l'AIA sia rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con appositi decreti interministeriali²⁸.

Lo stesso comma disciplina le modalità di emanazione del decreto ministeriale, prevedendo che avvenga previa intesa con il Ministro dello Sviluppo economico e sentito il Ministro per le Politiche europee.

Il **comma 4** dispone che il citato decreto ministeriale provveda all'individuazione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali si ha il dimezzamento dei termini istruttori previsti:

- dal D.Lgs. 59/2005;

- nonché, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad AIA, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008.

Si ricorda che il nuovo art. 36, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 4/2008 alla lettera c) ha riscritto la prima parte del comma 11 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 prevedendo (seppure in alternativa alla conferenza di servizi già prevista dal testo originario) un ulteriore termine di 60 giorni per l'acquisizione delle prescrizioni del sindaco in materia sanitaria previste dagli artt. 216-217 del R.D. 1265/1934, nonché il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (oggi ISPRA)

²⁸ Fino ad oggi sono stati emanati: il D.M. 31 gennaio 2005, quattro D.M. in data 29 gennaio 2007 e altri cinque D.M. in data 1° ottobre 2008.

o delle Agenzie regionali e provinciali per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

Lo stesso comma prevede, per gli impianti che soddisfano i citati coefficienti e caratteristiche, un allungamento della durata dell'AIA rispetto alle scadenze previste, per il rinnovo dell'autorizzazione, dall'art. 9 del D.Lgs. 59/2005:

- da 5 ad 8 anni;
- da 6 a 10 anni, per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001;
- da 8 a 12 anni, per gli impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS (n. 761/2001).

La normativa internazionale ISO 14001 e il Regolamento comunitario EMAS n. 761/2001 sono gli strumenti volontari di gestione ambientale più diffusi per prevedere e migliorare continuamente gli impatti ambientali di un'organizzazione.

Il Regolamento n. 761/2001/CE disciplina il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), che si propone l'obiettivo di promuovere il costante miglioramento dei risultati ambientali di tutte le organizzazioni europee definite dall'art. 2 del regolamento - attraverso l'introduzione e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale (SGA) ed una valutazione sistematica, obiettiva e periodica della loro efficacia - nonché l'informazione del pubblico e delle parti interessate.

La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale. Tale norma richiede che l'azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e implementi un sistema di gestione ambientale che permetta di raggiungerli. La logica volontaristica della ISO 14001 lascia la libertà all'azienda di scegliere quali e quanti obiettivi di miglioramento perseguire, anche in funzione delle possibilità economiche e del livello tecnologico già esistente in azienda.

La norma ISO 14001 è stata recepita dal Regolamento n. 761/2001/CE. L'Allegato I del regolamento EMAS prevede, infatti, che il sistema di gestione ambientale di una organizzazione che voglia registrarsi, sia attuato in conformità con i requisiti della norma ISO14001, sezione 4.

Il **comma 5** dispone che lo stesso decreto ministeriale individui anche i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti per i quali possa essere convocata la conferenza dei servizi o debbano esprimere i sindaci e le Agenzie per la protezione dell'ambiente (art. 5, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 59 del 2005). Si prevede, inoltre che l'autorizzazione o il rinnovo siano rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'Interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.

Anche per gli impianti rientranti nel campo di applicazione di questa disposizione viene previsto, come nel comma precedente, un allungamento della durata dell'AIA rispetto alle scadenze previste, per il rinnovo dell'autorizzazione, dall'art. 9 del D.Lgs. 59/2005:

- da 5 ad 8 anni;
- da 6 a 10 anni, per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001;
- da 8 a 12 anni, per gli impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS

Si ricorda che il comma 10 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005 prevede che l'autorità competente a rilasciare dell'autorizzazione integrata ambientale possa convocare una conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive.

L'art. 9 del suddetto decreto legislativo riguarda invece le modalità di rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e si prevede, tra l'altro, che l'autorità competente si esprima entro centocinquanta e che possa essere convocata una conferenza di servizi. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

Il comma in esame sembra, nella prima parte, voler garantire, in ogni caso, a prescindere dalla eventuale convocazione della conferenza dei servizi, l'espressione dei pareri da parte delle amministrazioni locali e statali, anche nel caso di rinnovo dell'autorizzazione.

Parrebbe collegarsi a tale rafforzamento la previsione, anche per gli impianti di cui al comma in esame, di un allungamento dei termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 5

(Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2009/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiagate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

La disposizione di cui all'articolo 5 - che riproduce l'art. 7-ter del disegno di legge comunitaria 2009, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati - è volta a porre rimedio alla situazione di obiettiva impossibilità di acquisire le dichiarazioni dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che ha

fatto seguito allo slittamento al 2010 dell'entrata in esercizio del nuovo MUD²⁹ (di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2008), disposto dal comma 2-*quinquies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 208/2008, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (come modificato in sede di conversione dalla legge n. 13/2009).

Tali dichiarazioni, essendo prescritte sia per l'elaborazione delle quote di mercato sia per adempiere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla normativa comunitaria, sono necessarie per garantire il completo adempimento degli obblighi comunitari assunti dallo Stato italiano.

Per quel che riguarda la materia oggetto dell'articolo in commento, occorre ricordare che l'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) ha istituito un Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di controllare la gestione dei rifiuti stessi e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema di smaltimento vengono ripartiti tra i produttori.

La normativa comunitaria recepita con il citato decreto legislativo n. 151 si basa infatti sul principio secondo il quale chi inquina paga: di conseguenza, il finanziamento e l'organizzazione della raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i quali possono far pagare un eco-contributo al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova (*visible fee*), nel limite dei costi di trattamento.

Sempre ai sensi del decreto legislativo n. 151, inoltre, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera *m*), è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

²⁹ Con l'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, è stato istituito il Mud, Modello Unico di Dichiarazione ambientale inviato dalle imprese alle Camere di Commercio, che sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione o denuncia preesistenti in materia.

- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.

Devono inoltre iscriversi al registro i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee.

L'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ha inoltre istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:

predisporre ed aggiornare il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio;

raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, riguardanti, l'obbligo dei produttori di comunicare con cadenza annuale, rispettivamente, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, di quelle raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, nonché le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente;

calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera *b*) le rispettive quote di mercato dei produttori;

programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera *b*) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera *b*);

vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio previsti dall'articolo 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, riguardante le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, che il produttore stesso è tenuto a mettere a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio.

Ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto legislativo n. 151, infine, il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2008 e, successivamente, ogni due anni, entro il 30 giugno, le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, relative al biennio precedente, secondo il formato adottato in sede comunitaria, nonché, a partire dal 2007, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione della normativa, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.

Ai sensi del **comma 1** dell'art. 5, ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2009, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 dicembre 2007, n. 185 i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

Lo stesso termine del 31 dicembre 2009 è previsto (**comma 2**), al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, per la comunicazione al predetto Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dei dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali, da parte dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, dei singoli produttori.

Con il decreto 25 Settembre 2007, n. 185 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato istituito il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare, l'art. 3, ha dettato la disciplina riguardante l'iscrizione dei produttori al Registro, da effettuarsi presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. L'iscrizione è effettuata, esclusivamente per via telematica, prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. All'atto dell'iscrizione, il produttore è tenuto, tra l'altro, a fornire informazioni sulla tipologia di attività svolta e sui prodotti realizzati, nonché sul sistema o sui sistemi di smaltimento, anche collettivo, attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE.

L'allegato 1 A, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n.151, individua le seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

Per ciascuna categoria, il successivo allegato 1 B elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di prodotti rientranti nelle categorie dell'allegato 1 A.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di allergeni alimentari)

1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché»;

b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano,

nonché prodotti derivati purché»; c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Il **comma 1 dell'articolo 6** è inteso a operare correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Sia l'elenco sia le esclusioni in esame sono contenute nell'allegato 2, sezione III, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

La suddetta sezione III è stata, da ultimo, interamente novellata dall'art. 27 della L. 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), al fine di recepire le riclassificazioni operate dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007.

Il **comma 2 dell'articolo 6 in esame** chiarisce che l'intervento correttivo di cui al precedente comma 1 non determina alcuna modifica della procedura prevista per i futuri aggiornamenti (ai fini del recepimento di eventuali ulteriori direttive comunitarie) della sezione III. Si ricorda che tale procedura consiste³⁰ in decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente

³⁰ Ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, del citato D.Lgs. n. 109 (comma inserito dall'art. 27, comma 3, della suddetta L. n. 88).

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 7

(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi – Procedura d'infrazione n. 2007/4915)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996,

n.625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo in esame risponde all'esigenza di porre rimedio alle carenze normative riscontrate dalla Commissione europea in materia di libera

circolazione delle merci con specifico riferimento ai contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma, impiegati in campo industriale.

In particolare, si lamenta la violazione da parte dell'Italia degli artt. 28 e 30 del Trattato CE che vietano agli Stati membri di introdurre restrizioni quantitative all'importazione da altri Stati membri nonché qualsiasi provvedimento di effetto equivalente, salvo che per motivi di ordine pubblico, sanità o sicurezza pubblica.

Dal confronto effettuato tra le prescrizioni imposte dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora (nota C(2009) 1747 del 19 marzo 2009), in seguito all'avvio della procedura d'infrazione n. 2007/4915 (ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE), e la lettera dell'articolato del disegno di legge, emerge quanto segue.

Il **comma 1** dell'articolo in esame è finalizzato a semplificare gli scambi commerciali di gas naturale in ambito nazionale ed internazionale. In particolare, esso dispone che i sistemi di misura utilizzati nelle attività connesse alle immissioni ad alle esportazioni di gas naturale e all'interconnessione delle infrastrutture ad esse relative, siano realizzati con le modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Per la realizzazione e la gestione dei sistemi di misura per la produzione nazionale di idrocarburi si provvede invece con decreto dello stesso Ministro, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Entrambi gli interventi normativi appaiono volti a rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione in merito al divieto, in Italia (posto dal quadro normativo precedente), di utilizzare contatori del gas, anche importati da un paese dell'Unione europea, privi di marchi nazionali certificanti un'avvenuta ispezione iniziale e la consultazione del Comitato centrale metrico. Dal momento che i contatori del gas venturimetrici a diaframma non sono volumetrici e quindi non danno il risultato della misurazione immediatamente negli importi metrici, essi non possono in alcun modo ottenere i bolli ufficiali (dal Comitato di cui sopra) per essere legittimamente usati in Italia.

Il **comma 2** è inteso a stabilire criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale ai clienti finali connessi alla rete di trasporto nazionale e regionale di gas naturale. Tale intervento verrà effettuato attraverso uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Tale disposizione appare necessaria al fine di adeguare l'apparato normativo italiano alle norme di metrologia legale dei sistemi di misura utilizzati dagli utenti e dai consumatori industriali del sistema del gas naturale. È stabilito inoltre un termine massimo di

un anno per l'adeguamento ai nuovi criteri dei sistemi di misura in questione alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Si predispongono in tal modo dispositivi di conversione da impiegarsi congiuntamente a contatori non volumetrici al fine di convertire in metri cubi misure inizialmente espresse in altre unità, ottemperando alla richiesta della Commissione.

Ai sensi del **comma 3**, l'attuazione dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 8

(Numero di emergenza unico europeo. Attuazione della direttiva n. 2002/22/CE-Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

L'articolo in esame è volto a sanare due procedure d'infrazione per l'inadeguata applicazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e al diritto degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) recepita con il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

In particolare l'art. 26 della direttiva 2002/22/CE prevede che:

1) tutti gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico possono chiamare gratuitamente i servizi di soccorso, digitando il numero di emergenza unico europeo 112;

2) gli Stati membri devono garantire che al numero di emergenza unico europeo siano fornite risposte adeguate e che le chiamate siano trattate in modo più conforme alla struttura nazionale dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti;

3) le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche devono mettere a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.

Sul paragrafo 2 dell'art. 26 è in corso la procedura di infrazione n. 2008/2258, ex art 226 del Trattato CE, per la mancata garanzia da parte della Repubblica italiana a trasferire la chiamata al numero unico di emergenza europeo 112 ad altro centralino d'emergenza.

Sul paragrafo 3 è in corso la procedura d'infrazione n. 2006/2114, ex art 228 del Trattato CE, e, in data 15 gennaio 2009, è stata emessa una sentenza di condanna della Corte di giustizia della Comunità europea, per l'indisponibilità di informazioni sulla localizzazione delle chiamate al numero 112.

Nella procedura d'infrazione n. 2008/2258 la Commissione europea ha rilevato che il sistema attualmente in vigore in Italia non garantisce un'eguale efficacia di trattamento per le risposte alle chiamate al 112 rispetto alle chiamate dirette ai numeri di emergenze nazionali (113, 115 e 118). Questo accade perché i centralini dell'Arma dei Carabinieri, che rispondono alle chiamate al 112, sono basati su piattaforme analogiche che non consentono il trasferimento diretto (da centralino a centralino) delle chiamate di emergenze ad altro servizio di emergenza. In sostanza il centralino dell'Arma dei Carabinieri può soltanto raccogliere le informazioni pertinenti dalla persona che ha chiamato e trasmetterle al servizio d'emergenza mediante nuova telefonata.

Nella procedura d'infrazione n. 2006/2114 la Commissione europea ha rilevato che, in attesa della realizzazione di una nuova struttura per la gestione delle chiamate al numero 112 e agli altri numeri nazionali d'emergenza prevista per il 2011, l'ipotesi di una soluzione intermedia, proposta dal Governo italiano e volta a rendere gli attuali centri di emergenza 112 in grado di ottenere informazioni relative all'ubicazione delle chiamate solo da reti mobili, tramite un concentratore interforze, non soddisfa i requisiti di cui all'art. 26 par. 3 della direttiva, che non prevede alcuna possibilità di rinvio nell'adempimento dell'obbligo di fornire le indicazioni sull'ubicazione del chiamante per le chiamate effettuate da tutti i telefoni.

L'articolo 8 del presente disegno di legge di conversione si limita a disporre la spesa di 42 milioni di euro per interventi connessi all'implementazione del numero unico europeo, senza fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di tale adempimento.

Nella relazione tecnica, tuttavia, sono riportati gli interventi che potranno essere conseguiti con tali fondi:

- una rete VPN IP (rete dati e fonia internet dedicato) delle emergenze con collegamenti per il 112, 113, 115 e 118;
- la realizzazione del sito primario del concentratore CED interforze;
- l'attivazione della funzionalità di localizzazione del chiamante con possibilità di trasferimento a 115 e 118 per il 50% dei Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri, delle questure e delle relative articolazioni territoriali;
- la digitalizzazione delle linee e l'attivazione integrale del 112 NUE su tre sedi pilota.

Nella relazione tecnica non vi sono indicazioni sui tempi di realizzazione di tali interventi.

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità

competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».

L'**articolo 9** dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità della Difesa in materia sanitaria.

In particolare esso provvede ad integrare il dettato dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 6 novembre 2008, n. 193 - recante *Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*- con una previsione specifica per le Forze Armate.

Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Infatti, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo nel testo attualmente vigente individua le autorità competenti ad effettuare controlli in materia di sicurezza alimentare ai fini dell'applicazione di alcuni regolamenti comunitari.

Si ricorda che i regolamenti comunitari che disciplinano la materia cui fa riferimento il citato articolo 2 sono: il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale; infine, il regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Ai fini della applicazione dei suddetti regolamenti, l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo citato, nel testo vigente, individua in qualità di autorità competenti soltanto il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e la Aziende unità sanitarie locali.

Tale previsione viene così integrata dalla norma in esame che provvede ad individuare nel Ministero della Difesa l'autorità competente ad effettuare controlli di sicurezza alimentare sulle forniture alimentari destinate ai contingenti delle Forze armate dispiegate in missioni all'estero.

A tal fine l'integrazione proposta dalla norma in esame prevede che il Ministero della Difesa si avvalga delle strutture tecnico-sanitarie presenti *in loco* ed istituite presso gli organi di vigilanza militare.

Come evidenziato dalla relazione tecnica presentata dal Governo, l'integrazione apposta dalla norma in esame "*s'impone in quanto l'attuale ambito di previsione non consente di assicurare, nelle zone d'impiego all'estero dei contingenti militari, l'applicazione della normativa in materia di igiene alimentare per le derrate destinate alle unità ivi impiegate, [...]*". La norma in esame, secondo la medesima relazione, intende quindi colmare una lacuna, per garantire l'effettività dei controlli sanitari riguardanti le forze armate all'estero, coerentemente con le previsioni del cosiddetto Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, recato dal D. Lgs. n. 81 del 2008³¹.

In particolare si ricorda che il richiamato Testo Unico all'art. 3, comma 2³² prevede che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, le disposizioni del richiamato decreto legislativo vengano applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate fuori dal territorio nazionale.

Il medesimo Testo unico all'art. 13, comma 1-ter³³, dispone inoltre che, nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

Infine si ricorda l'art. 38 del richiamato TU che, disponendo in materia di requisiti per il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, alla lettera d-*bis* dell'art. 1 richiede, in aggiunta ai comuni requisiti e con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate -compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della

³¹ Recante *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

³² Comma così modificato dal DL 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. 14/2009, nonché dalla L. 69/2009 e dal D.lgs, 106/2009.

³³ Comma inserito dal decreto legislativo n. 106/2009, art. 10, comma 1.

Guardia di Finanza- lo svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Articolo 10

(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli

Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».

Il presente articolo è volto a sanare la procedura d'infrazione n. 2008/4421 sull'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. Tale disposizione è disciplinata dall'art. 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che viene quindi modificata. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

La Commissione europea ha ritenuto che tale obbligo sia ingiustificato e costituisca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di assicurazione.

In base all'esame dell'art. 21 della stessa legge n. 1216 (secondo il quale l'assicuratore, la persona che ha sottoscritto la polizza, o qualsiasi intermediario intervenuto nella conclusione del contratto sono responsabili in solido del pagamento dell'imposta sui premi assicurativi) e della giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea, la Commissione europea ritiene che l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia, per gli assicuratori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che intendono offrire contratti di assicurazione in libera prestazione dei servizi, sia ingiustificato in ragione dei costi e dei vincoli che comporta, rispetto alla necessità di garantire il pagamento dell'imposta, risultato che può essere raggiunto anche con gli accordi sullo scambio d'informazioni ai fini della corretta determinazione delle imposte e l'assistenza reciproca per il recupero dei crediti, previsti dalle direttive 76/308 e 77/799.

A tal riguardo la previsione contenuta nel presente articolo, volta a escludere dall'obbligo di residenza le imprese assicuratrici aventi la sede principale nei paesi membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, che assicurano un adeguato scambio di informazioni, risponde alle indicazioni formulate dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione n. 2008/4421.

Articolo 11

(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08)

1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 17:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le

seguinti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

b) al primo comma dell'articolo 38-ter:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) il terzo periodo è soppresso.

L'**articolo 11** in esame interviene apportando una serie di modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) per effetto delle quali, in estrema sintesi:

- diviene obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di IVA solo per i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia (articolo 17 D.P.R. n. 633/1972);
- le richieste di rimborsi IVA relativi ad acquisti effettuati in Italia possono essere effettuate solo da soggetti domiciliati e residenti nella UE privi di stabile organizzazione in Italia (articolo 38-ter D.P.R. n. 633/1972).

Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Entrambe le modifiche sono pertanto dirette ad attrarre nell'ambito dell'operatività della stabile organizzazione le operazioni IVA effettuate in Italia dalla "casa madre" non residente.

Come riportato dalla relazione, l'intervento è diretto ad adeguare il nostro ordinamento a quanto stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 16 luglio 2009 (causa C-244/08).

Detta sentenza è originata dalla procedura d'infrazione n. 2003/4648, avviata a causa della difformità, rispetto alla disciplina comunitaria, della normativa nazionale nella parte in cui prevede, per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti esteri con stabili organizzazioni in Italia, il ricorso al rimborso di cui all'articolo 38-ter, qualora tali operazioni fossero poste in essere nei confronti della "casa madre" estera. A parere della Commissione, una duplicità di posizioni IVA del soggetto

non residente (una riferita alla “casa madre” ed una alla stabile organizzazione) sarebbe incompatibile con l’attuale quadro normativo comunitario.

Con la sentenza del 16 luglio 2009 nella causa C-244/08, la Corte di giustizia ha pertanto dichiarato che, in materia di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro di attività stabile nello Stato membro interessato, l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti³⁴, in quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a credito secondo le procedure previste dalla ottava e dalla tredicesima direttiva piuttosto che mediante detrazione, quando l’acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.

In dettaglio, vengono anzitutto apportate dalla **lettera a)** del comma 1 dell’articolo 11 due modifiche al comma 2 dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972. Con la prima viene specificato che l’assolvimento di obblighi e diritti in materia di IVA, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato, solo se detti soggetti non residenti sono privi di stabile organizzazione in Italia. Analogamente, la seconda modifica precisa che la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria qualora il soggetto non residente sia privo di stabile organizzazione in Italia.

Pertanto, per effetto delle novelle sopra richiamate, il soggetto non residente non potrà più nominare un rappresentante fiscale, o identificarsi direttamente in presenza di una propria stabile organizzazione sul territorio dello Stato, nelle ipotesi in cui le operazioni non siano state effettuate da o nei confronti delle medesime stabili organizzazioni.

In aggiunta, quando è presente una stabile organizzazione in Italia non sarà più consentito al soggetto non residente di identificarsi ai fini dell’IVA in Italia nell’ipotesi in cui effettui operazioni nei confronti di clienti non soggetti passivi IVA; in tale ipotesi il soggetto non residente dovrà pertanto assolvere gli obblighi IVA tramite la propria stabile organizzazione.

³⁴ In particolare il regime giuridico italiano sarebbe incompatibile con i principi fissati con l’articolo 1 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e con l’articolo 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità.

Altro effetto derivante dalle modifiche introdotte è quello richiamato nella relazione, che si verifica quando l'operazione effettuata in Italia dal soggetto non residente viene svolta senza l'intervento della stabile organizzazione (in quanto resa direttamente dalla "casa madre" del soggetto non residente nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in Italia che agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione): in tale ipotesi agli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi dovrà provvedere il soggetto cessionario o committente applicando il c.d. meccanismo del *reverse charge* (articolo 17, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 e articolo 44, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 331/1993).

Si ricorda al riguardo che il *reverse charge* è un meccanismo di inversione contabile ai fini IVA, ai sensi del quale l'obbligo di versamento dell'imposta è trasferito all'acquirente, se soggetto passivo IVA, in luogo del cedente o prestatore.

Con la **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 11 vengono apportate due modifiche al comma 1 dell'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, concernente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Con la prima viene specificato che le richieste di rimborso dell'IVA relativa ad acquisti ed importazioni di beni e servizi in relazione a periodi inferiori all'anno possono essere presentate da soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente e che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, solo se detti soggetti non residenti sono privi di stabile organizzazione in Italia. Coerentemente, con la seconda modifica viene soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 38-ter, diretto ad escludere l'applicazione delle disposizioni dello stesso comma per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.

Per effetto di dette modifiche pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009 sopra menzionata, per i rimborsi dell'IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia direttamente dalla "casa madre", i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia dovranno avvalersi della propria stabile organizzazione, facendo confluire detta IVA nelle liquidazioni da questa eseguite.

Articolo 12

(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente:

«141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni

svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».

L'articolo 12 è finalizzato a evitare il prosieguo della procedura d'infrazione 2008/4524, avviata con lettera di costituzione in mora il 27 novembre 2008, nella quale la Commissione europea ha affermato come, a suo avviso, "imponendo alle società per azioni che desiderano, conformemente alla legislazione in vigore, optare per il regime fiscale SIIQ e SIINQ una condizione di residenza in Italia, la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 43 e 48 del Trattato CE e 31 dell'Accordo SEE" (articoli relativi alla libertà di stabilimento).

Nella sua lettera di costituzione in mora, la Commissione fa riferimento all'art. 1, commi 119, 121 e 125 della Legge Finanziaria 2007, come modificato, in ultimo, dall'art. 1, comma 374, della Legge Finanziaria 2008, nonché alla Circolare interpretativa n. 8/E del 31 gennaio 2008.

Dette norme prevedono un regime fiscale speciale per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), con esclusione dall'Imposta sui Redditi (IRES) e dall'Imposta sulle Attività Produttive (IRAP) del reddito derivante dall'attività di locazione e di partecipazione immobiliare.

A fronte di tale esenzione la SIIQ è tenuta all'obbligo di distribuire almeno l'85% degli utili provenienti dalla gestione immobiliare: tali utili divengono soggetti ad imposizione al momento della loro distribuzione direttamente in capo ai soci. Detta imposizione consiste in una ritenuta alla fonte del 20%, da intendersi a titolo di acconto nei confronti dei beneficiari aventi qualità di

impresa, e in particolare nei confronti delle società di capitali italiane o delle stabili organizzazioni in Italia di società estere; a titolo definitivo nei confronti delle altre categorie di soggetti passivi, con l'eccezione (in quanto esenti di ritenuta) dei fondi pensione, degli organi di investimento del risparmio collettivo e delle altre SIIQ detenute in gestione.

Come rilevato dalla Commissione, tra le condizioni d'accesso al regime SIIQ vi è quella che la società sia residente in Italia, ossia abbia per la maggior parte del periodo d'imposta la sua sede legale e amministrativa o l'oggetto principale della propria attività nel territorio dello Stato. Tale disposizione sembra escludere la possibilità che ad avvalersi del regime speciale SIIQ siano le stabili organizzazioni in Italia di società residenti in altri Stati membri dell'UE e dello SEE, esclusione che appare peraltro confermata anche dalla citata Circolare interpretativa.

La Commissione, nel contestare l'applicazione della residenza italiana come condizione di accesso a un regime privilegiato, si richiama a una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia che, pur riconoscendo che, in certi casi, una differenza di trattamento fiscale in funzione della sede della società potrebbe essere giustificata, esclude da tale novero le fattispecie in cui "la legislazione nazionale mette sullo stesso piano ai fini dell'imposizione dei loro benefici, le società aventi sede nel territorio nazionale e le succursali e agenzie di società straniere situate in tale territorio". Osserva ancora la Commissione: "In sostanza, nella misura in cui ai fini dell'imposizione di redditi prodotti in Italia, e in particolare per quanto concerne la determinazione della base imponibile, la legislazione italiana tratta allo stesso modo le società di capitali residenti e le stabili organizzazioni di società residenti all'estero, appare ingiustificato, e quindi discriminatorio, distinguere queste due forme di stabilimento esclusivamente ai fini dell'applicazione di un regime fiscale più favorevole".

Per rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione, l'art. 12 del ddl in esame provvede a inserire, dopo il comma 141 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, un nuovo comma 141-bis, che estende il regime SIIQ alle stabili organizzazioni di società estere, ma che prevede, d'altro canto, nel caso di società estere che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare in Italia tramite stabili organizzazioni, l'imposizione del reddito prodotto in Italia con un'aliquota IRES pari alla misura della ritenuta che sarebbe stata applicata sui dividendi prodotti da una SIIQ italiana, vale a dire il venti per cento.

Tale specifica disposizione, ad avviso del Governo, si rende necessaria per il fatto che il regime fiscale previsto per le SIIQ italiane non sarebbe applicabile *tout court* alle stabili organizzazioni di soggetti esteri in quanto gli utili da esse prodotti, ancorché derivanti da un'attività di locazione immobiliare, sono sempre riconducibili alla società estera cui fa capo la stabile organizzazione, e quindi sottoposti a ritenuta secondo la normativa nazionale vigente nello Stato di residenza del soggetto che li distribuisce. Ben lungi dall'avvantaggiare gli

investitori partecipanti nella società estera, la rinuncia all'imposizione nei confronti delle stabili organizzazioni estere andrebbe a beneficio dello Stato estero, che sottoporrebbe a imposizione il reddito originatosi in Italia senza dover accordare un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Sempre ad avviso del Governo, la misura proposta, pur non comportando un'equiparazione assoluta dei regimi fiscali applicati alle SIIQ italiane e alle stabili organizzazioni estere, dovrebbe scongiurare il prosieguo della procedura d'infrazione e dovrebbe essere considerata compatibile con i principi comunitari, poiché stabilisce la stessa misura di prelievo fiscale sui redditi prodotti da soggetti residenti e non residenti, con una differenza nei tempi e nelle modalità del prelievo giustificata dal peculiare sistema impositivo previsto per le SIIQ e le SIINQ.

Articolo 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.

2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, nel comma 5:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.»;

b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.

3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi

commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è applicata l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;

l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;»;

b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile

dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
l-quater) assicurare l'avvio alla

combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.».

Il presente articolo intende sanare l'infrazione sollevata dalla Commissione europea nel giugno 2007 nei confronti dell'Italia, ritenuta responsabile di applicare un regime fiscale discriminatorio in materia di oli lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri, contravvenendo all'articolo 90 del TCE in materia di disposizioni fiscali. Oggetto della controversia è l'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise), che prevede per gli oli lubrificanti (e i prodotti energetici) ottenuti dalla rigenerazione una riduzione del 50% sull'imposta al consumo, rispetto a quella applicata agli oli di prima distillazione. Tale riduzione, giustificata dalla necessità di compensare gli elevati costi del processo di rigenerazione, si intende però riferita esclusivamente agli oli usati raccolti in Italia, stando all'interpretazione fornita dall'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2005) e dalla circolare del maggio 2004 emanata dall'Agenzia delle dogane.

L'applicazione di un diverso trattamento a prodotti analoghi sulla base dell'origine della materia prima è ritenuto dalla Commissione europea contrario al principio di non discriminazione enunciato dall'articolo 90 del TCE, che stabilisce che nessuno Stato membro può applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali.

La Commissione europea ha quindi avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, deferendola successivamente alla Corte di Giustizia per non essersi adeguata alle indicazioni fornite nei tempi previsti.

Allo scopo di superare i rilievi mossi in sede comunitaria e di adeguare la normativa nazionale a quella europea, il presente articolo reca varie modifiche alle norme vigenti. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Il **comma 1**, dispone innanzitutto, la soppressione dall'articolo 116 della Legge finanziaria 2005, della formula interpretativa dell'articolo 62, comma 5, in base alla quale la denominazione "oli usati" si intende riferita agli oli raccolti in Italia.

Inoltre, il **comma 2** modifica il suddetto articolo 62, comma 5, eliminando la riduzione del 50% sull'aliquota al consumo per gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati e prevedendo un'aliquota analoga a quella prevista

per gli oli di prima distillazione, che passa dagli attuali 842,00 Euro a 750,00 per mille chilogrammi. La compensazione dei maggiori costi di produzione per i prodotti soggetti a rigenerazione non avviene più mediante un'agevolazione fiscale, bensì per il tramite del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dovrà incentivare la raccolta degli oli rigenerabili, cedere questi ultimi alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta e corrispondere ad esse un idoneo corrispettivo.

Infine, l'articolo in esame adegua la tassazione dei prodotti energetici alla normativa comunitaria. Infatti, la Commissione ritiene che l'applicazione di un'aliquota ridotta ai prodotti energetici realizzati nell'ambito della produzione di oli lubrificanti contravviene a quanto disposto dalla direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione di prodotti energetici e dell'elettricità. Sul tema l'Italia ha presentato alla Commissione europea una richiesta di deroga che quest'ultima ha però respinto con la Comunicazione del dicembre 2007³⁵. Pertanto, l'articolo 13 modifica il citato articolo 62, comma 5, prevedendo che la tassazione dei prodotti energetici ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati non sia più equiparata a quella applicata per gli oli lubrificanti, ma che sia soggetta invece alle disposizioni specifiche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

³⁵ COM(2007)826 def.

Articolo 14

(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)

1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-ter. - *(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero)*. – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella

differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto

delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n.917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie disposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi

aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L'articolo 14 mira a sanare la **procedura di infrazione n. 2008/4145**, di costituzione in mora ex art. 226 del Trattato CE, mediante la quale la Commissione europea ha evidenziato alcuni punti critici del regime fiscale applicato in Italia ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie (c.d. fondi non armonizzati). Secondo la Commissione europea, il regime fiscale di tali fondi presenta dubbi di compatibilità con i principi del diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea garantiti dall'art. 56 del Trattato CE e dall'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo.

L'art. 56 del Trattato CE vieta tutte le restrizioni ai **movimenti di capitali** tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi, nonché tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Tuttavia, in base all'art. 58 del Trattato CE, le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Inoltre, tali misure e procedure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56.

Secondo l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo, fra le Parti contraenti non debbono sussistere restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali.

Per quanto riguarda la nozione di "movimenti di capitali", si deve osservare che la stessa non è definita dai Trattati. Peraltro, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 17 settembre 2009, causa C-182/08, *Glaxo Wellcome*, punti 39-40, ha di recente confermato il suo tradizionale orientamento in base al quale, in assenza di una tale definizione può riconoscersi un valore indicativo alla nomenclatura allegata alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, fermo restando che, conformemente alla sua introduzione, l'elenco che essa contiene non presenta un carattere esaustivo. Pertanto, costituiscono movimenti di capitali, *inter alia*, gli investimenti diretti sotto forma di partecipazione ad un'impresa attraverso un possesso di azioni che consenta di partecipare effettivamente alla sua gestione e al suo controllo

(investimenti c.d. «diretti»), nonché l'acquisto dei titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto per realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di incidere sulla gestione e sul controllo dell'impresa (investimenti c.d. «di portafoglio»).

Nell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, sono ricomprese al punto IV le operazioni su quote di organismi di investimento collettivo.

La procedura di infrazione concerne il disallineamento tra il trattamento fiscale dei proventi, conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia, derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero, per la parte qualificabile come reddito di capitale, e il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani, sempre conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia.

I primi, ossia i **proventi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero**, trovano la loro disciplina fiscale nell'art. 10-ter, commi 5 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante *Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare*. Tali commi, nella formulazione anteriore al decreto-legge in esame, prevedono che i proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)³⁶ derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non armonizzati, e perciò nella formulazione normativa *diversi da quelli di cui al comma 1* (riguardanti i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero armonizzati), “*concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto*”. Soggiacciono, quindi, per tale loro previsione normativa alle regole di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 10-ter prima della modifica, nel caso di percezione di tali proventi tramite soggetti incaricati del pagamento dei medesimi, tali ultimi soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi.

I secondi, ossia i **proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati di diritto italiano**, trovano la loro disciplina fiscale nell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante *Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi*. Il comma 2, primo periodo, di tale articolo prevede che sul risultato della gestione del fondo “maturato” in ciascun anno la

³⁶ La lettera g) dell'art. 41 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ora art. 44, del medesimo decreto a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 recante “*Riforma dell'imposizione del reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n.80*”) qualifica come redditi di capitale “*i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti*”

società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Inoltre, il comma 4 prevede che i proventi derivanti dalle partecipazioni ai suddetti fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

Analogamente, un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, anche se applicata sulla base del diverso principio del "realizzato", si applica, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge, anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari armonizzati di diritto estero.

La **Commissione europea** sottolinea come il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi non armonizzati di diritto estero (quelli di cui all'art. 10-ter, commi 5 e 6, della legge n. 77 del 1983) appare maggiormente oneroso di quello cui sono assoggettati i medesimi proventi ove riguardanti i fondi non armonizzati di diritto italiano. Quale conseguenza di tale differente regime fiscale i contribuenti residenti in Italia potrebbero essere dissuasi dall'investire nei primi fondi, in quanto la parte costituente reddito di capitale dei proventi derivanti dalla gestione dei suddetti sarebbe soggetta al trattamento fiscale ordinario previsto per le persone fisiche, con aliquote quindi che possono arrivare sino al 43 per cento. I fondi non armonizzati di diritto italiano sono invece esenti da imposte in capo all'investitore e soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento in capo al fondo.

La Commissione ritiene anche che tale disparità di trattamento fiscale determini un ostacolo alla raccolta di capitali in Italia per i fondi situati negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Infine, la Commissione ha preso in considerazione le differenze esistenti tra il momento impositivo per i fondi non armonizzati di diritto italiano e quelli di diritto estero. I primi sono caratterizzati da una tassazione incentrata sul principio di maturazione, in base al quale l'aliquota sostitutiva del 12,50 per cento si applica al risultato della gestione "maturato" dal fondo. I secondi sono caratterizzati dal principio del "realizzato", in base al quale la tassazione avviene soltanto al momento del realizzo della quota, ossia, per ripetere la formulazione dell'art. 10-ter, *al momento della percezione sotto forma di proventi ovvero al momento della percezione quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.*

Anche sotto questo differente punto di vista il regime di tassazione dei fondi non armonizzati di diritto italiano, pur potendo il principio del "maturato" condurre in astratto ad un'imposizione su plusvalenze non ancora realizzate, può avere un peso diverso rispetto al regime fiscale dei fondi non armonizzati di diritto estero.

Conclusivamente, dopo aver qualificato l'investimento in fondi comuni quale "movimento di capitali" ai sensi dell'art. 56 del Trattato CE, la Commissione afferma che il regime fiscale maggiormente penalizzante per i fondi non

armonizzati di diritto estero, previsto dall'art. 10-ter, commi 5 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, rispetto a quello previsto per fondi analoghi situati in Italia, sembra costituire una discriminazione contraria al principio della libera circolazione dei capitali nell'ambito dell'UE (art. 56 Trattato CE) e dello Spazio Economico Europeo (art. 40 Accordo Spazio economico europeo) e non appare inoltre giustificata da alcuna delle ragioni imperative di interesse generale previste dall'art. 58, par. 1, lett. b), del Trattato CE.

Con l'articolo 14 in commento si intende quindi porre rimedio a tale discrasia evidenziata dalla Commissione europea.

Il **comma 1** dell'art. 14 riscrive l'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, interamente dedicato alle disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. E ciò, sempre secondo il comma 1, "*nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari*". Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Il regime di tassazione dei proventi di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), del testo unico delle imposte sui redditi viene quindi ora diversificato in tre categorie, a seconda che si tratti di:

a) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis³⁷ del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³⁸ (nuovo art. 10-ter, comma 1);

b) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni

³⁷ L'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi (articolo aggiunto dal comma 83 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nei commi 88 e 90 dello stesso articolo 1) riguarda i "*Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni*".

³⁸ Il suddetto art. 42 disciplina l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati.

in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (nuovo art. 10-ter, comma 2);

c) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 (nuovo art. 10-ter, comma 6).

Per i proventi conseguiti dalle persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore che hanno una partecipazione negli organismi di investimento collettivo indicati sub a), il nuovo testo dell'art. 10-ter (commi 1 e 4), conferma il regime di tassazione sul "realizzato" con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento. Per tali proventi infatti i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

Per quanto riguarda i proventi conseguiti dalle persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore che hanno una partecipazione negli organismi di investimento collettivo indicati sub b), il nuovo testo dell'art. 10-ter (commi 2 e 4) prevede l'applicazione di un'analogia ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento sul "realizzato". Anche per tali proventi infatti la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Cambia però rispetto ai fondi indicati sub a) il riferimento al costo di acquisto che in questo caso è documentato dal partecipante, eventualmente mediante dichiarazione sostitutiva.

Per quanto riguarda i proventi conseguiti dalle persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore che hanno una partecipazione negli organismi di investimento collettivo indicati sub a) e sub b), ma le cui quote sono collocate all'estero il nuovo testo dell'art. 10-ter (comma 5) prevede che all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui proventi in questione provvedono i sostituti d'imposta che intervengono nella loro riscossione.

Per quanto riguarda infine i proventi conseguiti dai partecipanti agli organismi sub c), il nuovo art. 10-ter, comma 6, prevede che tali proventi concorrano a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità. È solo per i partecipanti a tali organismi (tutti, a differenza di quanto evidenziato per i

partecipanti agli organismi sub a) e sub b)) che rimane il concorso dei proventi conseguiti alla formazione del reddito imponibile.

Il **comma 2** dell'art. 14 prevede che le modifiche apportate all'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 si applichino ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Con tali previsioni il decreto-legge si conforma al contenuto sostanziale della procedura di infrazione.

Anche alla luce di quanto affermato nell'incipit dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge ("nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari"), andrebbe tuttavia verificato se, attraverso un'analisi complessiva del trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione alle varie tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio, non emerga un trattamento fiscale differenziato, eventualmente in pejus, per i fondi italiani.

Questi ultimi, infatti, sia quelli di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344 (fondi chiusi), sia quelli di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 (fondi aperti), sono tassati con aliquota sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione maturato nell'anno di riferimento. I fondi esteri, sia quelli conformi alle direttive comunitarie (fondi armonizzati), sia quelli non conformi alle direttive comunitarie (fondi non armonizzati, oggetto della procedura di infrazione e dell'art. 14 del decreto-legge) sono tassati con aliquota sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.

Il trattamento fiscale differenziato tra le varie tipologie di fondi, che sarebbe accentuato dall'intervento normativo in esame, potrebbe comportare l'opportunità di valutare il rispetto del principio di parità di trattamento conseguente all'applicazione della normativa comunitaria, reso esplicito nell'ordinamento, in generale, dall'art. 14-bis della legge n. 11 del 2005 (inserito dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria per il 2008)³⁹ e, più

³⁹ «Art. 14-bis. - (Parità di trattamento) – 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale».

in particolare per quanto riguarda i servizi, dall'art. 41, comma 1, lett. t), della legge comunitaria per il 2008⁴⁰.

⁴⁰ Tra i principi e criteri direttivi di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, viene infatti specificato che occorrerà: «*t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente*».

Articolo 15

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e della legge 23 agosto 2004, n.239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti

operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e

funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a

partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da *a)* a *d)* cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e

non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.»;

e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera *a)* la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»; *g)* al comma 10, la lettera *e)* è soppressa.

2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

L'art. 15 in esame concerne l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La rubrica dell'articolo evidenzia l'intendimento di operare l'«adeguamento alla disciplina comunitaria» dell'attuale regolamentazione.

L'articolo si compone di due commi. L'ampio contenuto del **comma 1** modifica in più parti l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Il **comma 2** sopprime il quarto periodo dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

In sintesi non esaustiva, la nuova disciplina:

- esclude anche la distribuzione di energia elettrica e la disciplina del trasporto ferroviario regionale dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali di carattere economico;
- prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società «miste», purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette «a doppio oggetto» (sulla persona e sull'attività), con l'ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento;
- introduce un silenzio assenso (che scatta in sessanta giorni) sul parere che già l'Antitrust oggi è chiamato a dare sulle ipotesi «straordinarie» di affidamento «in house» (vale a dire senza gara);
- detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. La disciplina transitoria prevede tre diverse scadenze per gli affidamenti «difformi» (gli affidamenti «in house» cessano il 31 dicembre 2011; per gli affidamenti a società quotate, o la quota pubblica

scende progressivamente sotto il 30% entro il 31 dicembre 2012, oppure cessano alla stessa data; in tutti gli altri casi la scadenza è al 31 dicembre 2010) mentre conserva le scadenze naturali per gli affidamenti già conformi.

Passando ad un esame più analitico, il **comma 1**, come già osservato, modifica diverse disposizioni della disciplina previgente, recata dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Può essere preliminarmente osservato che resta inalterata quella parte del testo dell'art. 23-*bis* che circoscrive il quadro di riferimento costituzionale, incluso il riferimento al “diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione”.

Come è noto, a parte i profili di competenza statale che giustificano gli interventi di una legge di tale rango per i servizi locali di rilevanza economica, la materia dei servizi locali è stata riferita alla competenza residuale (da ultimo, Corte costituzionale, sentenza 29/2006 e 246/2009).

La lettera a) modifica il comma 1, terzo periodo, dell'art. 23-*bis* citato, facendo salve (e quindi escludendo dalla disciplina di carattere generale dello stesso art. 23-*bis*) le disposizioni in materia di distribuzione di energia elettrica e di disciplina del trasporto ferroviario regionale, rispettivamente regolate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (per il settore dell'energia elettrica) e dal decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (per il trasporto pubblico).

Resta invariata la già disposta (art. 30, comma 25, legge 23 luglio 2009, n. 99) esclusione del settore della distribuzione del gas naturale.

La lettera b) sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* citato.

Il comma 2, nel testo novellato, aggiunge una seconda possibilità “ordinaria” per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, oltre alla gara tra più società.

Si tratta della possibilità di affidare a società “miste” (vale a dire a partecipazione pubblica e privata), purché :

1. la selezione del socio avvenga mediante gara, agli stessi principi già invocati per la le gare tra società non miste⁴¹; tali gare devono essere “a doppio oggetto”, vale a dire comprendenti:
 - a. la qualità di socio;
 - b. l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
2. al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Il comunicato del Consiglio dei Ministri del 9 settembre evidenzia come tale previsione sia in linea con la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008⁴² sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati (PPPI).

Il comma 3 novellato, concerne la disciplina del conferimento in deroga (c.d. “*in house*”).

Le modifiche apportate alla disciplina vigente sono le seguenti:

- previsione per cui l'affidamento “*in house*” è possibile per le situazioni particolarmente caratterizzate, tra l'altro, dall'essere situazioni “eccezionali”;
- previsione per cui l'affidamento “*in house*” è possibile solo a favore di società totalmente partecipate dall'ente locale;
- previsione per cui dette società devono avere i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione “*in house*”;
- previsione per cui siano comunque rispettati i principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

L'ultimo riferimento (al “controllo analogo” ed alla “prevalenza dell'attività svolta dalla società con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”) evoca le condizioni alle quali una ormai copiosa giurisprudenza comunitaria, seguita da una pure ampia giurisprudenza nazionale, sottopone la possibilità di affidare direttamente (“*in house*”) i servizi locali, senza procedere a gara.

Di recente, la Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in causa C-573/07 ha affermato:

*“L'applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali di cui esse costituiscono la specifica espressione, è tuttavia esclusa qualora, al contempo, l'ente locale che costituisce l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sull'ente aggiudicatario un **controllo analogo** a quello che esso esercita sui propri servizi e detto ente realizzi **la parte più importante** della sua attività con l'autorità o le autorità che lo controllano.”*

Sui criteri interpretativi delle due condizioni, cfr., di recente, nel diritto interno, Consiglio di Stato, Sentenza n. 5082/2009.

⁴¹ Si tratta dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

⁴² eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:091:0004:0009:IT:PDF

Il comma 4 novellato, introduce, nel procedimento che conduce all'affidamento di cui sopra, l'istituto del silenzio-assenso (che scatta in sessanta giorni) in relazione al parere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) era già chiamata a dare sulle ipotesi "straordinarie" di affidamento "in house".

La formulazione ("decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole") non sembra prevedere l'interruzione del decorso dei sessanta giorni in caso di attività interlocutoria, come, ad esempio, un'eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità in caso di domande non sufficientemente motivate.

Il parere è obbligatorio (deve essere richiesto) ma potrebbe essere ritenuto non vincolante (l'ente locale potrebbe procedere in difformità).

La lettera c) aggiunge un comma 4 *bis* all'art. 23-*bis* citato.

La disposizione incarica l'Autorità, di individuare, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere che l'Autorità deve esprimere per l'affidamento "in house" (di cui al comma 4).

Viene richiamata al riguardo l'autonomia organizzativa e funzionale attribuita all'Autorità dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

La citata disposizione, nell'attribuire all'Autorità il potere di individuare dette soglie di rilevanza, potrebbe essere ritenuta tale da consentire implicitamente che si proceda ad affidamenti in house - al di sotto della soglia che sarà identificata - senza parere.

L'alleggerimento dei pareri sarebbe, per contro, verosimilmente in grado di limitare il rischio che si determinino situazioni di silenzio-assenso in conseguenza del numero eccessivo e non gestibile di richieste.

La lettera d) sostituisce i commi 8 e 9 dell'art. 23-*bis* citato.

Il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo novellato, stabilisce il regime transitorio degli affidamenti "non conformi", rispetto a quanto stabilito ai (novellati) commi precedenti.

Il comma 10, lettera e) del testo previgente affidava invece ad un regolamento la definizione del regime transitorio (questa parte del testo previgente viene soppressa dalle norma in esame: *cfr, infra, lettera g*)).

Il testo previgente - per questa parte - riguarda solo le concessioni del servizio idrico integrato (che cessano automaticamente alla data del 31 dicembre 2010).

A seguito della norma in esame il settore idrico ricade nella generale disciplina transitoria, qui sotto descritta.

Il regime transitorio, previsto dal testo in esame, è il seguente:

a) le gestioni “*in house*” conformi ai principi comunitari, esistenti al 22 agosto 2008, cessano automaticamente ed improrogabilmente al 31 dicembre 2011;

b) le gestioni affidate senza gara a società miste, qualora vi sia stata gara per la selezione del socio nel rispetto dei principi stabiliti dalla disciplina ordinaria (di cui alla lettera a) del comma 2), ma che *non abbiano* avuto il “doppio oggetto” (qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio) cessano automaticamente ed improrogabilmente al 31 dicembre 2011;

c) le gestioni di cui alla stessa ipotesi precedente, ma per il caso che le gare *abbiano* avuto il “doppio oggetto” (qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio) non decadono, ma cessano alla scadenza prevista;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono sottoposti a due diversi regimi:

- gli affidamenti per i quali la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, con gare o con forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012, cessano alla scadenza prevista;
- negli altri casi, gli affidamenti cessano improrogabilmente ed automaticamente al 31 dicembre 2012;

e) tutte le altre gestioni (che non rientrano nei casi precedenti) cessano automaticamente entro e non oltre la data il 31 dicembre 2010.

Il comma 9 dell'art. 23-*bis*, nel testo novellato, riguarda i divieti posti in capo ai titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara, divieti che escludono la possibilità di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, e di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

La novella proposta definisce diversamente i soggetti, affidatari “*in house*”, destinatari dell'immodificato divieto e vi aggiunge le società miste affidatarie alle nuove condizioni .

Il divieto vale dunque per:

1. le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di

atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, o di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero “in house”;

2. le società miste, affidatarie ai sensi del comma 2, lettera b).

Il divieto - specifica ora la disposizione in esame, a differenza di quella previgente - opera per tutta la durata della gestione e, come era già nel testo previgente, non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

La disposizione, infine, sopprime quella previgente, secondo cui, per l'affidamento dei servizi entro la data del 31 dicembre 2010, si procede in ogni caso mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Le lettere e), f) e g) modificano il comma 10 dell'art. 23-*bis* citato.

La lettera e), in particolare, sposta al 31 dicembre 2009 il termine entro cui il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro sentita la Conferenza unificata, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine sotto specificato (*cf. infra*, lettera e)), di sottoporre anche gli affidatari diretti al patto di stabilità, nonché gli affidatari “in house” e le società miste all'obbligo di gara per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale.

La lettera f) riformula in parte l'oggetto dell'adottando regolamento, specificando che la sottoposizione al patto di stabilità riguarda i soggetti affidatari cosiddetti “in house” (risulterebbero dunque esclusi le società miste) e disponendo di tener conto delle scadenze del regime transitorio (fissate al comma 8 novellato).

Società “in house” e società miste restano sottoposte a gara per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

La lettera g) sopprime la lettera e) del comma 10 dell'art. 23 *bis* più volte citato, che demandava al sopra ricordato regolamento la disciplina della fase transitoria, contestualmente “rilegificata”, col contenuto in precedenza illustrato.

Il criterio che veniva indicato al governo prevedeva il fine del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni contestualmente dettate, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; ciò esclusi i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella *in house*.

Il **comma 2** dell'articolo 15 in esame sopprime la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti "*in house*".

Il testo novellato dell'articolo 23-bis, più volte citato, comma 4 non prevede più, infatti, al riguardo un parere delle autorità di regolazione del settore, ma solo un parere dell'Agcm.

La Commissione è stata istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è subentrata nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

La Commissione predispone il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici, per garantire l'efficienza degli impianti e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici.

L'effetto normativo consegue alla soppressione del quarto periodo dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 16

(Made in Italy e prodotti interamente italiani)

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come *made in Italy* ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge

24 dicembre 2003, n.350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-*bis*,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49-*bis*. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-*ter*. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-*bis*, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

I primi tre commi dell'**articolo 16** si propongono di rendere effettivo, in funzione di tutela della corretta informazione dei consumatori, il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull'origine dei prodotti posti in commercio⁴³.

Secondo la relazione governativa di accompagnamento, la nuova disciplina interviene su una situazione nella quale, di regola, si assiste alla collocazione sul mercato di merci che vengono presentate ai consumatori come interamente prodotte in Italia – attraverso indicazione di vendita varie, quali “100% *Made in Italy*”, “100% prodotto italiano” o simili – in assenza di una regolamentazione della materia e spesso facendo leva sulle sole condizioni che, ai sensi della normativa doganale, consentono l'apposizione dell'indicazione “Made in Italy”. Tali condizioni - prosegue la relazione - non garantiscono che tutte le fasi del processo produttivo o, comunque, quelle qualificanti in relazione alle diverse categorie merceologiche (quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento), siano effettivamente compiute, per intero, sul territorio italiano.

Il **comma 1** dell'articolo in esame individua, pertanto, le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come *Made in Italy*, prevedendo che a tal fine il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci debbano essere compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il **comma 2** rinvia a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, l'eventuale precisazione delle modalità di applicazione del comma 1.

Tali previsioni - precisa la relazione del Governo - appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si

⁴³ "L'obiettivo della norma è duplice. - ha affermato il Ministro delle politiche comunitarie in un articolo apparso su un quotidiano economico - In primo luogo si punta a far sì che i prodotti di origine italiana siano veramente tali e non solo etichettati in questo modo, entrando in porto o passando le frontiere. In secondo luogo si vuole evitare che prodotti realizzati anche parzialmente all'estero da aziende italiane siano messi in circolazione nel nostro Paese con l'indicazione 100% *made in Italy* o altre che, analogamente, tendano a accreditare un'origine interamente italiana della merce."

confronti, ad es., sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(...) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato lascia intatte».

In particolare, il **comma 4** vieta - comminando le pene di cui all'articolo 517 c.p., aumentate fino ad un terzo - l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia o che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, o l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ricorrano i presupposti previsti nei commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel precedente **comma 3** si chiarisce che per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale, ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce, dalla presentazione in dogana per l'immissione al consumo o in libera pratica (si intende con questo termine l'operazione di sdoganamento più le eventuali altre operazioni accessorie, come ad es. il controllo fito-sanitario, che servono per dare ad una merce di importazione la libera circolazione sul territorio nazionale e comunitario) e fino alla vendita al dettaglio.

Si ricorda che l'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Con il **comma 6** sono introdotti due commi aggiuntivi all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Ai sensi dell'art. 4, comma 49 della legge finanziaria 2004, e successive modificazioni, l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. La stessa disposizione precisa che costituisce falsa indicazione la stampigliatura «*made in Italy*» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza

l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «*made in Italy*». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

Con la novella inserita nel **comma 6** - precisa la relazione governativa - si intende sanzionare la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti, pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. La stessa relazione fa presente che tale condotta, pur essendo astrattamente riconducibile alla norma previgente, di fatto era rimasta priva di sanzione per insuperabili limiti interpretativi. La precedente natura di reato poi, per la necessità di configurare l'elemento soggettivo del dolo, rendeva assai oneroso l'accertamento della violazione. La nuova disciplina, oltre a specificare la condotta, superando così i precedenti limiti, qualifica la violazione come illecito amministrativo, di più facile accertamento, e contempla le relative sanzioni.

Pertanto, il capoverso comma 49-*bis*, inserito con il comma 6, precisa che costituisce fallace indicazione l'uso del marchio da parte del titolare o del licenziatario con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, e senza che il prodotto o la merce stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine e provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazioni del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni sull'effettiva origine estera del prodotto, da rendere nella fase della commercializzazione. Sempre ai sensi della novella in commento, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 250.000.

Il successivo capoverso comma 49-*ter*, al fine di assicurare una tutela efficace e reale per i consumatori, dispone la confisca amministrativa del prodotto o della merce, di cui al precedente comma 49-*bis* salvo l'apposizione delle indicazioni ivi previste a cura e a spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto, o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

Con il **comma 5**, il comma 49 dell'art. 4 della legge finanziaria 2004 è inoltre integrato, facendo salvo quanto previsto dalla novella di cui al capoverso comma

49-*bis*, per quel che concerne l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

Per assicurare comunque un ragionevole periodo transitorio e consentire agli operatori economici di adeguare le produzioni alle nuove prescrizioni, il **comma 7** dispone che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applichino decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 135.

Con il **comma 8** è abrogato l'art. 17, comma 4 della legge n. 99 del 2009 (definito dalla relazione governativa, di dubbia compatibilità con il diritto comunitario), che recava alcune modifiche al comma 49 dell'art. 4 della citata legge finanziaria 2004. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Come precisato dalla relazione governativa di accompagnamento, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17

(6° Censimento generale dell'agricoltura)

1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con

contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti.

3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.

Il **comma 1** autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale, al fine di far fronte all'obbligo comunitario recato dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, "*relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio*".

Il citato Regolamento prevede che gli Stati membri nel 2010, 2013 e 2016 conducano indagini sulla struttura delle aziende agricole (art. 7) e sui metodi di produzione agricola (art. 11).

L'art. 7 del Regolamento CEE n. 116/2008 prevede che l'indagine 2010 sia condotta sotto forma di censimento, mentre quelle relative agli anni 2013 e 2016 possono essere condotte sotto forma di indagini campionarie.

L'indagine sui metodi di produzione utilizzati dalle aziende agricole prevista dall'art. 11 può essere condotta sotto forma di indagine campionaria. Gli Stati membri forniscono le informazioni sulle caratteristiche relative ai metodi di produzione agricola elencate nell'allegato V del Regolamento stesso. Per ciascuna azienda oggetto d'indagine gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d'acqua utilizzato per l'irrigazione nell'azienda. I risultati di questa indagine vengono collegati ai dati ottenuti attraverso l'indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole a livello delle singole aziende agricole. I dati combinati e convalidati sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

Il **comma 2** dispone che, tramite regolamento di esecuzione da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica⁴⁴, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti normativa nazionale e comunitaria, secondo i dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN):

- la data di riferimento delle informazioni censuarie;
- le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento;
- il campo di osservazione;
- i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati;
- i soggetti tenuti all'obbligo di risposta;
- i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento;
- le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato;
- le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore;
- le modalità di diffusione dei dati;

⁴⁴ A norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*" e successive modificazioni.

- la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti.

La Conferenza Unificata è stata istituita dal D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ed è la sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il primo censimento è stato realizzato secondo le modalità previste dal D.P.R. 6 febbraio 1961, n. 6. Con i D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1392, D.P.R. 19 ottobre 1982, n. 768, D.P.C.M. 16 ottobre 1990, n. 297 e D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197 sono state dettate le disposizioni relative agli altri quattro censimenti finora effettuati.

Il **comma 3** dispone che per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, così come previsto dal precedente comma 2, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento siano escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

Dal 1999⁴⁵ ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

Da ultimo si cita il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112⁴⁶, che rappresenta una parte rilevante della manovra finanziaria per il triennio 2009/2011, e che disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2009/2011 (art. 77-bis). Con la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per l'anno 2009) sono state apportate ulteriori modifiche, che non hanno comunque modificato né gli effetti della manovra di contenimento della finanza locale né l'impianto complessivo delle regole del patto definite dal citato art. 77 bis. Quest'ultimo ha introdotto una rilevante novità in quanto, per la prima volta, lo Stato stabilisce un vincolo per ciascuna Regione e per ciascun Ente locale in termini di indebitamento netto riconoscendo poi alle Regioni la facoltà di differenziare all'interno del loro territorio i vincoli posti dal legislatore nazionale adattandoli in relazione alle differenze esistenti tra le diverse amministrazioni locali.

Da ultimo il decreto legge n. 78/2009 coordinato con la legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009, ha stabilito l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità per il 2009 per le Province e per i Comuni con più di 5.000 abitanti per quanto attiene ai pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno dagli enti locali virtuosi.

⁴⁵ In particolare con l'art. 28 della Legge Finanziaria per il 1999 (Legge n. 488/1998).

⁴⁶ Convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 4** autorizza l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, ad utilizzare forme contrattuali flessibili per fronteggiare le esigenze a carattere temporaneo e eccezionale derivanti dall'attuazione del censimento. Tra tali forme rientrano espressamente i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie dall'articolo in esame (comma 5), per un periodo non superiore al 2012 e solo per la durata delle operazioni censuarie.

Disciplinato dalla legge 276/2003, recante "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" (artt. 20-28), il contratto di somministrazione di lavoro è l'accordo per la fornitura professionale di manodopera fatto tra un'azienda utilizzatrice e una impresa fornitrice autorizzata (agenzia del lavoro). Può essere stipulato da chiunque e per qualsiasi settore economico; nelle P.A. il ricorso alla somministrazione di lavoro è ammessa solo a tempo determinato.

Il **comma 5** reca disposizioni finanziarie e rinvia, quanto alla copertura degli oneri, all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 135 in esame: quest'ultimo (recante "*Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE*") dispone infatti che a ciò siano destinate le maggiori entrate derivanti dall'articolo 19 stesso, quantificate in euro 128.580.000.

A tal fine le suddette risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di prelievo mensile)

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n.72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 maggio 2003, n.119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009-2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008.

L'articolo in commento introduce disposizioni sugli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008. Queste ultime sono infatti inserite dal decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 (recante "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119) tra le aziende produttrici titolari di quota, in regola con i versamenti mensili, che possono beneficiare della restituzione del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale.

A tale proposito il **comma 1** stabilisce che i versamenti mensili previsti dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto legge n. 49 del 2003, vengano eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo. Come rilevato dalla relazione al disegno di legge di conversione, la norma consente di evitare un superfluo drenaggio di liquidità ad allevatori che hanno diritto alla restituzione del prelievo pagato in eccesso.

La norma si rende necessaria per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 che ha accordato all'Italia un aumento della quota nazionale. Tale aumento, unito alla contrazione della produzione, come rilevato dalla relazione al disegno di legge di conversione, ha comportato una notevole riduzione dell'esubero nazionale.

Il regolamento n. 72 del 2009 accorda all'Italia una maggiorazione del 5 per cento in unica soluzione nel 2009, recependo l'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea sulla cd. v dello stato di salute (*health check*) della politica agricola comune. Le disposizioni dirette all'assegnazione della maggiore quota nazionale sono contenute nell'articolo 1, comma 2 del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5 che ha novellato il citato decreto legge n. 49 del 2003.

Il decreto legge n. 49 del 2003 disciplina in modo organico il sistema del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, abrogando le disposizioni a quella data vigenti nella materia. Come noto, nel settore lattiero-caseario vige un contingentamento della produzione, basato sulla attribuzione di quote produttive nazionali, ripartite tra le aziende produttrici. Lo splafonamento delle quote individuali di produzione comporta la trattenuta di un prelievo supplementare, effettuata dall'acquirente al momento dell'acquisizione del prodotto.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 (sugli obblighi degli acquirenti) del decreto legge n. 49 del 2003, l'acquirente deve:

- trasmettere alle regioni e province autonome, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile contenente la contabilità di magazzino (anche nel caso in cui non abbia ritirato per quel periodo quantitativi di latte);

- trattenere il prelievo supplementare per il latte consegnato in esubero tenendo conto delle variazioni della quota individuale intervenute in corso di periodo;

- comunicare alle regioni e province autonome, nonché all'Agea l'aggiornamento del registro mensile contenente i dati sui quantitativi consegnati da ciascun produttore. La comunicazione dell'aggiornamento mensile attiene ai soli quantitativi di latte.

- versare, nel conto corrente istituito presso l'Agea, entro il mese successivo a quello nel quale devono essere trasmessi i dati, gli importi trattenuti. In alternativa il versamento può essere sostituito dalla prestazione all'Agea di una fideiussione bancaria; Si segnala che la fideiussione bancaria prestata dall'acquirente all'AGEA in luogo del versamento riveste carattere di immediata esigibilità.

- inviare alla regione o provincia autonoma copia delle ricevute di pagamento o delle fideiussioni bancarie;

- comunicare alla regione o provincia autonoma, prima dell'inizio di ogni campagna, l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi.

Sono previste, nel caso di violazione di tali obblighi, apposite sanzioni.

In particolare il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 49 prevede che gli acquirenti versino, nel conto corrente istituito presso l'Agea, gli importi trattenuti e inviino le copie di versamento ovvero delle fideiussioni. Tali adempimenti devono essere espletato entro il mese successivo a quello nel quale devono essere trasmessi i dati.

Si ricorda, peraltro, che il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, (recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 11 marzo 2006, n. 81) all' art. 2-ter aveva stabilito che i suddetti versamenti venissero rinviati al 31 luglio 2006.

Per quanto concerne la restituzione del prelievo pagato in eccesso, si ricorda che l'art. 9 del D.L. n. 49/2003, e successive modificazioni, stabilisce al comma 3 quali siano nell'ordine le aziende titolari di quota, in regola con i versamenti mensili, che possono beneficiare della restituzione :

- i primi beneficiari devono essere coloro che hanno pagato indebitamente;
- successivamente si pongono i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
- poi quelli delle zone svantaggiate;

- infine hanno titolo alla restituzione le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria, restituzione che non può eccedere il 20% del quantitativo di riferimento assegnato al produttore. Il successivo comma 4 prevede che, nel caso in cui dopo le restituzioni di cui al comma 3 residuino delle somme, queste vengano ripartite tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di coloro che hanno superato di oltre il 100 per cento il quantitativo loro assegnato, secondo le seguenti modalità:

- precedenza viene accordata ai titolari di quota B, per la riduzione da loro subita ai sensi del D.L. n.727/1994, nei limiti di tale riduzione calcolata al netto delle integrazioni di quota disposte dalle regioni in base al D.L. n. 43/99, e per le revoche di quota conseguenti al mancato utilizzo di almeno il 70% della quota di riferimento posseduta (di cui al precedente art. 3 comma 3);

- la restituzione interesserà quindi coloro che hanno superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale;

- successivamente avranno titolo al beneficio i produttori la cui produzione lattiera sia stata per intero trasformata in prodotti a denominazioni protetta DOC o IGP;

- infine, essa riguarderà tutti i produttori, compresi quelli titolari di quota B già beneficiari della precedente ripartizione, per la parte di prelievo non ancora restituita.

Il comma 4-*ter* definisce poi i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo 2009-2010, dell'importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute ai sensi dell'art. 9, comma 3, cioè quelle che hanno per beneficiari, nell'ordine:

- coloro che hanno pagato indebitamente;
- i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
- quelli delle zone svantaggiate;
- le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria.

L'eventuale residuo di cui sopra, finora ripartito secondo i criteri di cui all'art. 9, comma 4, del D.L. n. 49/2003, sopra ricordati, verrà invece ripartito nel seguente ordine tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo e che:

a) non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota;

b) che non abbiano superato di oltre il 6% il proprio quantitativo disponibile individuale.

Le aziende di cui alla lettera a) sono quindi le destinatarie della norma qui in commento.

Articolo 19

(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di

nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.»

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

L'articolo 19 in esame al **comma 1** modifica l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185⁴⁷ - con il quale è stata data attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi - aggiungendo il comma 1-bis diretto a specificare che per la determinazione della base imponibile ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società c.d. *ex* municipalizzate. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

La novella si inserisce pertanto nell'articolo 24 del decreto-legge n. 185/2008 con il quale sono state modificate le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE della Commissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società c.d. *ex* municipalizzate. Dette modifiche sono state introdotte al fine di dare maggiore efficacia all'azione di recupero, consentendo all'Agenzia delle entrate di

⁴⁷ Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante " Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria.

Si ricorda che con la decisione⁴⁸ 2003/193/CE⁴⁹, emanata il 5 giugno 2002, la Commissione europea ha riconosciuto come aiuto di Stato – ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE – l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito (*ex* IRPEG, ora IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali (c.d. *ex* municipalizzate)⁵⁰, nonché la possibilità per queste di stipulare prestiti a tassi agevolati con la Cassa depositi e prestiti⁵¹, obbligando pertanto l’Italia al recupero delle somme indebitamente erogate (decisione riguardante “l’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - C 27/99”).

Al riguardo, si rileva che il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), nel prevedere tra i suoi obiettivi il rafforzamento della competitività dell’industria comunitaria, ha vietato gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne in casi esplicitamente indicati. In particolare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono ritenuti “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

A seguito dell’inadempimento dello Stato italiano in relazione all’obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate, la Corte di giustizia delle Comunità europee (con sentenza resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/2005) ha condannato l’Italia per non aver proceduto al recupero delle agevolazioni illegittime. Il Governo italiano non ha però tempestivamente provveduto a dare esecuzione alla pronuncia della Corte di Giustizia, con conseguente avvio, da parte della Commissione, della procedura d’infrazione n. 2006/2456, promossa ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE⁵².

⁴⁸ La decisione comunitaria – ai sensi dell’articolo 249, comma 4, del Trattato CE – è un atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari ivi individuati. La decisione corrisponde sostanzialmente al provvedimento amministrativo dei sistemi giuridici nazionali, poiché essa rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando sono chiamate ad applicare il diritto comunitario a singole fattispecie concrete. I destinatari delle decisioni possono essere sia gli Stati (anche tutti gli Stati dell’Unione europea) sia persone fisiche o giuridiche.

⁴⁹ Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

⁵⁰ Articolo 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

⁵¹ Articolo 9-*bis* del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

⁵² Il citato articolo 228, paragrafo 2, Trattato CE, prevede che la Commissione possa avviare un’apposita procedura nei confronti di uno Stato che – sebbene condannato dalla Corte di giustizia per violazione di uno degli obblighi su di esso incombenti in virtù del Trattato – non abbia adottato i provvedimenti derivanti dall’esecuzione della sentenza della Corte. Spetta pertanto alla Commissione europea vigilare sul mancato adempimento degli Stati e avviare la procedura di cui all’articolo 228 del trattato CE, che consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia, proponendo l’imposizione di

Successivamente il Governo, con l'articolo 1 del D.L. 10/2007⁵³, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2007, ha ridefinito⁵⁴ la procedura per il recupero degli aiuti illegittimi censurati dalla decisione 2003/193/CE, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dalle imposte sul reddito. La norma ha attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatisi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito (commi 1 e 2). Sono stati demandati, inoltre, all'Agenzia la liquidazione degli importi (imposte e relativi interessi) da restituire all'Amministrazione finanziaria ed il recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, mediante apposita comunicazione recante l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo.

In questo quadro si inserisce il comma 1 in esame, stabilendo che - per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte - non rilevano le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società *ex* municipalizzate.

Secondo quanto riportato nella relazione, all'origine di tale intervento vi sarebbe la circostanza che le operazioni straordinarie sarebbero risultate "neutre" dal punto di vista fiscale se eseguite direttamente dagli enti pubblici di appartenenza, prima della trasformazione (ossia l'ente non avrebbe legittimamente assolto imposte se avesse privatizzato dette società dopo l'operazione straordinaria).

Il secondo periodo del comma 1 consente all'Agenzia delle entrate di integrare o modificare in aumento, con notificazione di nuovi avvisi, gli accertamenti da essa emessi al fine di pervenire alla corretta determinazione della base imponibile. La disposizione sembra derogare a quanto stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973⁵⁵ in materia di termini per l'accertamento, secondo il quale - al quarto comma - fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti (ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui

una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfetaria o di una penality - o di entrambe - di importo determinato.

Occorre segnalare che lo strumento deterrente pecuniario ha assunto a partire dal 2006, in virtù di una recente sentenza della Corte di Giustizia (Sentenza del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02, *Commissione/Francia*), una valenza molto più forte rispetto al passato. In seguito all'interpretazione dell'articolo 228 del TCE data dalla Corte stessa in tale sentenza, lo Stato inadempiente può essere condannato a pagare contestualmente sia una somma forfetaria, che una somma a titolo di penality, proporzionale ai giorni per i quali si protrae l'inadempimento.

Il complesso di tali sanzioni pecuniarie, benché ispirato a criteri oggettivi di proporzionalità e collegato alla gravità dell'infrazione, alla sua durata ed alla necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, può pertanto cominciare a costituire per gli Stati membri un rilevante onere economico.

⁵³ Recante "*Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*".

⁵⁴ Il primo intervento per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla citata decisione 2003/193/CE è costituito dall'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004). Tale articolo, ai commi da 1 a 7, disciplina il recupero degli aiuti consistenti nelle agevolazioni fiscali ed è stato abrogato dal sopra citato articolo 1 del D.L. 10/2007, che ha ridisciplinato le procedure di recupero. I commi da 8 a 16 del menzionato articolo 27 regolano invece la restituzione degli aiuti consistenti nella concessione di prestiti a tassi agevolati e sono tuttora in vigore.

⁵⁵ Recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*".

è stata presentata la dichiarazione, ovvero del quinto anno nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla) l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Si valuti l'opportunità di indicare espressamente che la disposizione in parola opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Viene infine stabilito che, in deroga al comma 3 dello stesso articolo 24, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi debba avvenire entro il termine di quindici giorni (anziché entro trenta giorni) dalla data di notifica degli accertamenti stessi.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone in merito alle maggiori entrate apportate dalla disposizione di cui al comma 1 (stimate dalla Relazione tecnica al provvedimento in circa 400 milioni di euro).

Tali maggiori entrate sono destinate in particolare:

- per euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 del provvedimento stesso (con cui viene autorizzata una spesa di pari importo per l'anno 2010 in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura);
- per la parte residua alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio n. 78/2009.

Si ricorda che il comma 8 del citato articolo 13-*bis* dispone che le entrate derivanti dal c.d. scudo fiscale dovranno affluire ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 dello stesso provvedimento.

Articolo 20

(Norme in materia di compatibilità tra distribuzione all'ingrosso di medicinali e gestione di farmacie)

1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è inserito il seguente:

«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di

medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

L'**articolo 20** concerne alcuni profili transitori della disciplina sulla compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e di gestione di farmacie.

Il divieto di cumulo delle due attività è stato - in conformità al diritto comunitario, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto - abrogato dall'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. La normativa sulla compatibilità in esame è stata poi definita dall'art. 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274⁵⁶.

L'**articolo 20** è inteso a chiarire l'efficacia retroattiva del nuovo regime, specificando che sono fatti salvi - benché le fattispecie fossero sorte durante la previgente disciplina di divieto - gli effetti: degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgano attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali; dell'acquisizione, da parte di tali società, di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali. A tal fine viene integrato l'art. 100 del d.lgs. 219 del 2006: si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il **testo a fronte** delle novelle.

Sotto il profilo della formulazione letterale, si osserva che la parte finale della novella dovrebbe far riferimento al "presente decreto legislativo" (cioè, al D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219⁵⁷) e non alla "presente legge".

⁵⁶ Entrambi gli articoli citati hanno novellato l'art. 100 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.

⁵⁷ Cfr., in merito a quest'ultimo, la precedente nota.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

Comma 1, lett. a)

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209	
<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>	
Articolo 5	
<i>Raccolta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6 .</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. I produttori di veicoli provvedono a</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209	
<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>	
Articolo 5 <i>Raccolta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale .</p>	
<p>4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso .</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
<p>6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209	
<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>	
Articolo 5 <i>Raccolta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo .	
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo .	<i>7. Identico</i>
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia	<i>8. Identico</i>

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209	
<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>	
Articolo 5 <i>Raccolta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
del certificato di rottamazione .	
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.	9. <i>Identico</i>
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .	10. <i>Identico</i>
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell' <i>articolo 159 del</i> decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell' <i>articolo 215</i> , comma 4, <i>del citato</i> decreto legislativo n. 285 del 1992.	11. <i>Identico</i>
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso .	12. <i>Identico</i>
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti	13. <i>Identico</i>

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209	
<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>	
Articolo 5 <i>Raccolta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
ed accettati sul territorio nazionale.	
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	14. <i>Identico</i>
15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.	15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, vvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti , i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta .

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209	
<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>	
Articolo 10	
<i>Informazioni per la demolizione e codifica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti .	1. <i>Identico</i>
	1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
2. <i>[Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149.]</i>	
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di	3. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 <i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>	
Articolo 10 <i>Informazioni per la demolizione e codifica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.	

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria)

Comma 1

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188	
<i>Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 37	
<i>Organismo di regolazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. L'organismo di regolazione indicato all'<i>articolo 30 della direttiva 2001/14/CE</i> è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo .</p>	<p>1. L'organismo di regolazione indicato all'<i>articolo 30 della direttiva 2001/14/CE</i> è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo. E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.</p>
	<p>1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di</p>

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188	
<i>Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 37	
<i>Organismo di regolazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	previsione della spesa del predetto Ministero.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunità europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonché sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario.	<i>2. Identico</i>
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:	<i>3. Identico:</i>
a) prospetto informativo della rete;	<i>a) identica</i>
b) procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura e relativo esito;	<i>b) identica</i>
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 20;	<i>c) identica</i>
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui	<i>d) identica</i>

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188	
<i>Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 37	
<i>Organismo di regolazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
all'articolo 20;	
e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente decreto ;	e) <i>identica</i>
f) [<i>Lettera soppressa dall'art. 25, D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162.</i>]	
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi.	4. <i>Identico:</i>
5. Con riferimento alle attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.	5. <i>Identico:</i>
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacità, l'organismo di regolazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del	6. <i>Identico:</i>

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188	
<i>Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 37 <i>Organismo di regolazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.	
	<p>6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:</p> <p>a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;</p> <p>b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;</p> <p>c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;</p> <p>d) in caso di reiterazione delle</p>

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 <i>Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 37 <i>Organismo di regolazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione è ammesso il sindacato giurisdizionale.	7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	8. <i>Identico</i>

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Commi 1 e 2

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38	
<i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:	1. <i>Identico:</i>
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;	a) <i>identica</i>
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' <i>articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423</i> o di una delle cause ostative previste dall' <i>articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575</i> ; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se	b) <i>identica</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38	
<i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
si tratta di altro tipo di società;	
<p>c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo</p>	<p>c) <i>identica</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38	
<i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;	
<i>d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;</i>	<i>d) identica</i>
<i>e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;</i>	<i>e) identica</i>
<i>f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;</i>	<i>f) identica</i>
<i>g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;</i>	<i>g) identica</i>
<i>h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso</i>	<i>h) identica</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38	
<i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'Osservatorio ;	
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;	<i>i) identica</i>
l) che non presentino la certificazione di cui all' <i>articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68</i> , salvo il disposto del comma 2;	<i>l) identica</i>
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' <i>articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</i> ;	<i>m) identica</i>
<i>m-bis)</i> nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico .	<i>m-bis) identica</i>
<i>m-ter)</i> di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice	<i>m-ter) identica</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38	
<i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>penale aggravati ai sensi dell'<i>articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio .</i></p>	
	<p><i>m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</i></p>
<p><i>1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o</i></p>	<p><i>1-bis Identico</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario .	
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.	2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera <i>m-quater</i>), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38	
<i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'<i>articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'<i>articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266</i> e di cui all'<i>articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494</i> e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'<i>articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313</i>, oppure le visure di cui all'<i>articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002</i>.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.	

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Comma 3

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 34	
<i>Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:	1. <i>Identico:</i>
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;	a) <i>identica</i>
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;	b) <i>identica</i>
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;	c) <i>identica</i>
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui	d) <i>identica</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 34	
<i>Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> , i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;	
<i>e)</i> i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- <i>ter</i> del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;	<i>e) identica</i>
<i>f)</i> i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;	<i>f) identica</i>
<i>f-bis)</i> operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi .	<i>f-bis) identica</i>
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 34 <i>Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
decisionale, sulla base di univoci elementi.	

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Comma 4

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 49 <i>Avvalimento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.	1. <i>Identico</i>
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:	2. <i>Identico:</i>
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;	a) <i>identica</i>
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;	b) <i>identica</i>
c) una dichiarazione sottoscritta da	c) <i>identica</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 49 <i>Avvalimento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;	
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;	d) <i>identica</i>
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;	e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;	f) <i>identica</i>
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti	g) <i>identica</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 49 <i>Avvalimento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dal comma 5.	
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera <i>h</i>) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.	3. <i>Identico</i>
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.	4. <i>Identico</i>
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.	5. <i>Identico</i>
6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera <i>b</i>), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria .	6. <i>Identico</i>
7. <i>[Comma soppresso dal n. 2) della lettera n) del comma 1 dell'art. 1,</i>	

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 49 <i>Avvalimento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<i>D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152] .</i>	
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.	8. <i>Identico</i>
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.	9. <i>Identico</i>
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati .	10. <i>Identico</i>
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.	11. <i>Identico</i>

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Ai fini del presente decreto si intende per:	1. <i>Identico:</i>
a) attività di attuazione congiunta, di seguito JI: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto ;	a) <i>identica</i>
b) attività di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto ;	b) <i>identica</i>
c) attività di progetto: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi	c) <i>identica</i>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;	
<i>d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;</i>	<i>d) identica</i>
<i>e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;</i>	<i>e) identica</i>
<i>e-bis) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:</i> <i>1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;</i> <i>2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo ;</i>	<i>e-bis) identica</i>
<i>f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;</i>	<i>f) identica</i>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;	g) <i>identica</i>
h) impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;	h) <i>identica</i>
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;	i) <i>identica</i>
l) <i>Italian Carbon Fund</i> : fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;	l) <i>identica</i>
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un	m) <i>identica</i>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;	
<i>n)</i> persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;	<i>n) identica</i>
<i>o)</i> pubblico: una o più persone nonché le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;	<i>o) identica</i>
<i>p)</i> quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;	<i>p) identica</i>
<i>q)</i> riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;	<i>q) identica</i>
<i>r)</i> tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO ₂) o una	<i>r) identica</i>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;	
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16;	s) <i>identica</i>
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;	t) <i>identica</i>
u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.	u) <i>identica</i>
2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:	2. <i>Identico</i>
a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;	a) <i>identica</i>
a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata: «DNA»: l'autorità designata a livello	<i>Abrogata</i>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto ;	
<i>a-ter</i>) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di contatto»: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto ;	<i>Abrogata</i>
<i>b)</i> direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;	<i>b) identica</i>
<i>c)</i> direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;	<i>c) identica</i>
<i>d)</i> entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attività dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la	<i>d) identica</i>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
data di primo parallelo dell'impianto;	
e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;	<i>e) identica</i>
f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;	<i>f) identica</i>
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;	<i>g) identica</i>
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;	<i>h) identica</i>
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10;	<i>i) identica</i>
l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;	<i>l) identica</i>
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto	<i>m) identica</i>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
definito nell'articolo 14.	

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 5 <i>Domanda di autorizzazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra .</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto .</p>	<p>2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data di avvio dell'impianto .</p>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 5	
<i>Domanda di autorizzazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
3. L'autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonché le modalità di trasmissione delle stesse.	3. <i>Identico</i>
4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorità nazionale competente si avvale del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3.	4. <i>Identico</i>

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Comma 1, lett. c)

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 11	
<i>Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.	1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione medesima.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.	2. <i>Identico</i>
3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico. Contestualmente il Comitato procede al	3. <i>Identico</i>

<p>Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216</p> <p><i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p><i>Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso .	
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.	4. <i>Identico</i>

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Comma 1, lett. d)

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 13 <i>Monitoraggio delle emissioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.	1. <i>Identico</i>
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato <i>E</i> e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130 e successive modificazioni .	2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato <i>E</i> e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130 e successive modificazioni e aggiornamenti.

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Comma 1, lett. e)

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 15	
<i>Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.	1. <i>Identico</i>
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.	2. <i>Identico</i>
3. L'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.	3. <i>Identico</i>
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.	4. <i>Identico</i>
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun	5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 15	
<i>Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.</p>	<p>anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.</p>
<p>6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinché il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>
<p>7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le</p>	<p>7. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 15	
<i>Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
modalità definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite .	
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.	8. <i>Identico</i>
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore	9. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 15	
<i>Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
interessato nel Registro.	
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:	10. <i>Identico:</i>
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;	a) <i>identica</i>
e	
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.	b) <i>identica</i>
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonchè a porre in essere le attività connesse all'applicazione dell' <i>articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE</i> .	11. <i>Identico</i>
12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.	12. <i>Identico</i>

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Comma 1, lettere f) e g)

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 20 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Chiunque esercita un'attività regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate .</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 20 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'articolo 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione .</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto è soggetto, salvo</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 20 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione .</p>	
<p>6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.</p>	<p><i>6. Identico</i></p>
<p>7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'articolo 15 comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni</p>	<p><i>7. Identico</i></p>

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 20 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate .	
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate .	8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente rilasciate .
9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di	9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216	
<i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto</i>	
Articolo 20 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte .	carbonio equivalente emessa in mancanza di aggiornamento della autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte .
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.	10. <i>Identico</i>
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive è soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.	11. <i>Identico</i>

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)

Comma 1

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109	
<i>Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari</i>	
Allegato 2, Sezione III <i>Allergeni alimentari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:	1. <i>Identico:</i>
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;	a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, nonché prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;	b) maltodestrine a base di grano, nonché prodotti derivati purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;	c) <i>identica</i>
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.	d) <i>identica</i>
2. Crostacei e prodotti derivati.	2. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109	
<i>Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari</i>	
Allegato 2, Sezione III <i>Allergeni alimentari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
3. Uova e prodotti derivati.	3. <i>Identico</i>
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:	4. <i>Identico:</i>
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;	a) <i>identica</i>
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.	b) <i>identica</i>
5. Arachidi e prodotti derivati.	5. <i>Identico</i>
6. Soia e prodotti derivati, tranne:	6. <i>Identico:</i>
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;	a) olio e grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;	b) <i>identica</i>
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;	c) <i>identica</i>
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.	d) <i>identica</i>
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:	7. <i>Identico:</i>
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed	a) <i>identica</i>

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109	
<i>Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari</i>	
Allegato 2, Sezione III <i>Allergeni alimentari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
altre bevande alcoliche;	
b) lattitolo.	<i>b) identica</i>
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (<i>Amygdalus communis</i> L.), nocciole (<i>Corylus avellana</i>), noci comuni (<i>Juglans regia</i>), noci di anacardi (<i>Anacardium occidentale</i>), noci di pecan (<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (<i>Bertholletia excelsa</i>), pistacchi (<i>Pistacia vera</i>), noci del Queensland (<i>Macadamia ternifolia</i>) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.	8. <i>Identico</i>
9. Sedano e prodotti derivati.	9. <i>Identico</i>
10. Senape e prodotti derivati.	10. <i>Identico</i>
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.	11. <i>Identico</i>
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO ₂ .	12. <i>Identico</i>
13. Lupini e prodotti derivati.	13. <i>Identico</i>
14. Molluschi e prodotti derivati.	14. <i>Identico</i>

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

Comma 1

Decreto legislativo 6 novembre 2007 , n. 193	
<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>	
Articolo 2 <i>Autorità competenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.</p>	<p>1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.</p>

Articolo 10

(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione 2008/4421)

Comma 1

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216	
<i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i>	
Articolo 4-bis	
<i>Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.	1. <i>Identico.</i>
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.	2. <i>Identico.</i>
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.	3. <i>Identico.</i>
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con	4. <i>Identico.</i>

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216	
<i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i>	
Articolo 4-bis	
<i>Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.	
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.	5. <i>Identico.</i>
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28.	6. <i>Identico.</i>
	6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216	
<i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i>	
Articolo 4-bis	
<i>Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	scambio di informazioni.

Articolo 11

(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08)

Comma 1, lett. a)

Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17	
<i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.	<i>Identico.</i>
Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è	Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia , possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17	
<i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.</p>	<p>fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.</p>
<p>Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17	
<i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>esclusi a norma del primo comma, lettera <i>a</i>), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere <i>d</i>) e <i>f-quinquies</i>), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.</p>	
<p>Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.</p>	<i>Identico.</i>
<p>In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e</p>	<i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17 <i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.	
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:	<i>Identico.</i>
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;	<i>identica;</i>
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10;	<i>identica;</i>
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30	<i>identica;</i>

Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17	
<i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;	
<i>c)</i> alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;	<i>identica;</i>
<i>d)</i> alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.	<i>Identica.</i>
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.	<i>Identico.</i>

Articolo 11

*(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia -
Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa
nella causa C-244/08)*

Comma 1, lett. b)

Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-ter	
<i>Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento</p>	<p>I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea e senza stabile organizzazione in Italia, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-ter	
<i>Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.	euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro.
La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività.	<i>Identico.</i>
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.	<i>Identico.</i>
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici	<i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-ter	
<i>Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
giorni.	
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.	<i>Identico.</i>
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.	<i>Identico.</i>
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è	<i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-ter <i>Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento.</p>	

Articolo 12

(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524)

Comma 1

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Comma 141-bis</p> <p>Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.</p>

Articolo 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

Comma 1

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.	116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
(...)	(...)

Articolo 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

Comma 2, lett. a)

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 62	
<i>Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione.	1. <i>Identico.</i>
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo.	2. <i>Identico.</i>
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 62	
<i>Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.	4. <i>Identico.</i>
5. Gli oli lubrificanti e gli altri prodotti energetici ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti . La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.	5. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, i prodotti energetici greggi (codice NC 2709 00),	6. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Articolo 62	
<i>Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.	
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.	<i>7. Identico.</i>
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.	<i>8. Identico.</i>
9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.	<i>9. Identico.</i>

Articolo 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

Comma 2, lett. b)

Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>	
Allegato I ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.	Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.
(...)	(...)

Articolo 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

Comma 4

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 236	
<i>Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:	12. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;	<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> cedere gli oli usati raccolti: 1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base; 2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o	<i>e) identica;</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 236	
<i>Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
coincenerimento; 3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;	
f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi:	<i>f) identica;</i>
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;	<i>g) identica;</i>
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;	<i>h) identica;</i>
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;	i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;
l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.	l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 236	
<i>Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<i>1-bis)</i> cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;
	<i>1-ter)</i> corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
	<i>1-quater)</i> assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
(...)	(...)

Articolo 14

(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)

Comma 1

Legge 23 marzo 1983 n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione</p>	<p>1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione</p>

Legge 23 marzo 1983 n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. La ritenuta è operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta è operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione</p>	<p>all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.</p> <p>2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei</p>

Legge 23 marzo 1983 n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonché, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.</p>	<p>Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p>
<p>2. [Comma abrogato dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 350.]</p>	
	<p>3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per</p>

Legge 23 marzo 1983 n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:	4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;	a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;	b) <i>identica</i> ;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.	c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società , la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le	5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che

Legge 23 marzo 1983 n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato
disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.	intervengono nella loro riscossione.
5. I proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.	6. I proventi di cui all'articolo 44 , comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 , concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.	7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 , convertito con	

Legge 23 marzo 1983 n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato
modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.	
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.	
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.	8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti , situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

Legge 23 marzo 1983 n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.	9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.	

Articolo 15

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

Comma 1

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,</p>	<p>1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla</p>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.	legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non	2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: <i>a)</i> a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.	economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, partita di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.	3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite , per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.	4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo , da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
	4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.	<i>5. Identico.</i>
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In	<i>6. Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.	
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.	7. <i>Identico.</i>
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.	8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>2011;</p> <p>b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;</p> <p>c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;</p> <p>d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla</p>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;</p> <p>e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.</p>
<p>9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né</p>	<p>9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,</p>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.	qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:	10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009 , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a	a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti "in house" di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8 , e

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;	l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
<i>b)</i> prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle	<i>abrogata;</i>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;	
<i>f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;</i>	<i>i) identica;</i>
<i>l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;</i>	<i>l) identica;</i>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<i>m)</i> individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.	<i>m) identica;</i>
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.	11. <i>Identico.</i>
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	12. <i>Identico.</i>

Articolo 15

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

Comma 2

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39	
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile</i>	
Articolo 9-bis	
<i>Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui</p>	<p>6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148,</p>

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39	
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile</i>	
Articolo 9-bis <i>Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:	149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161:	a) <i>identica;</i>
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore	1) <i>identico;</i>

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39	
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile</i>	
Articolo 9-bis	
<i>Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;	
2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;	2) <i>identico</i> ;
3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»;	3) <i>identico</i> ;
4) al comma 6-bis, le parole: «e dell'Osservatorio dei servizi idrici» sono soppresse;	4) <i>identico</i> ;
b) all'articolo 170, comma 12, le parole: «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per	<i>b) identica.</i>

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39	
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile</i>	
<i>Articolo 9-bis</i>	
<i>Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
la vigilanza sulle risorse idriche».	
7. Il Programma di cui al comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	7. <i>Identico.</i>

Articolo 16
(Made in Italy e prodotti interamente italiani)

Commi 5 e 6

Legge 24 dicembre 2003, n. 350	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4 <i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra</p>	<p>49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o</p>

Legge 24 dicembre 2003, n. 350	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4	
<i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.</p>	<p>di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.</p>
	<p>49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da</p>

Legge 24 dicembre 2003, n. 350	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4	
<i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
	49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.»
(...)	(...)

Articolo 16
(Made in Italy e prodotti interamente italiani)

Comma 8

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 17	
<i>Contrasto della contraffazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;</i></p> <p><i>b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».</i></p>	<p><i>4. Abrogato</i></p>

Articolo 19

(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE)

Comma 1

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 24	
<i>Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 24	
<i>Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.	
	1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.	<i>2. Identico</i>
3. L'Agenzia delle entrate provvede	<i>3. Identico</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 24	
<i>Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.</p>	
<p>4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 24	
<i>Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
recupero dell'aiuto.	
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.	5. <i>Identico</i>

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)***Comma 1**

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	
<i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE.</i>	
Articolo 100	
<i>Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.	1. <i>Identico</i>
1-bis. I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.	1-bis. <i>Identico</i>
1-ter. E' fatto divieto al produttore e al distributore all'ingrosso di praticare, senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni generali di contratto.	1-ter. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	
<i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE.</i>	
Articolo 100	
<i>Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
2. -	<i>2. Abrogato dall'art. 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione</i>
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se l'interessato è in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'articolo 50 a condizione che la distribuzione all'ingrosso è limitata ai medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione.	<i>3. Identico</i>
4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformità al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attività di produzione o di importazione è esercitata a titolo di attività collaterale.	<i>4. Identico</i>
	4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione a parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. È esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo l'attività di	<i>5. Identico</i>

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	
<i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE.</i>	
Articolo 100	
<i>Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
intermediazione del commercio all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.	
6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.	6. <i>Identico</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

143	Dossier	Le materie di interesse per la Commissione parlamentare antimafia nel primo anno della XVI legislatura
144	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - <i>Sintesi</i> - Ed. provvisoria
145/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. I (Artt. 1-16- <i>bis</i>) - Ed. provvisoria
145/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. II (Artt. 17-25) - Ed. provvisoria
146	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1721 "Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma"
147	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1749 "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009"
148	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
149	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
150	Dossier	Partecipazione alla 64° sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 21-26 Settembre 2009)
151	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1755 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue"
152	Dossier	Atto del Governo n. 113 "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)"
153	Dossier	Atto del Governo n. 117 "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)"
154	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".